SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 11 marzo 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni culturali e ambientali

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

94A1590

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 marzo 1994, n. **168**.

Disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Visto l'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, di attuazione della direttiva 90/619/CEE sulle disposizioni riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni sulla cessazione dell'obbligo delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita di cessione di quota parte dei rischi all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e sul conseguente obbligo di restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni stesse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Dal 1° gennaio 1994 cessa l'obbligo, disposto dal comma 8 dell'articolo 31 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, di iscrivere tra gli elementi dell'attivo un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

3. Dal 1° gennaio 1994 l'obbligo delle imprese di assicurazione di iscrivere tra gli elementi dell'attivo disponibilità comprese tra quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, va adempiuto per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31 della stessa legge, comprese le quote cedute di cui al comma 1.

4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*s)* il credito nei confronti della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la restituzione delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte a fronte delle cessioni legali effettuate dalle imprese in base alle disposizioni sull'obbligo di cessione.».

5. La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione, al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare.

6. A seguito della scissione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., con attribuzione alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche di cui al comma 4 e del relativo obbligo di restituzione, il trasferimento di dette attività alla CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1, esonera l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., per quanto attiene all'obbligo di restituzione, dalla responsabilità solidale di cui all'articolo 2504-*decies*, comma secondo, del codice civile.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0200

DECRETO-LEGGE 10 marzo 1994, n. 169.

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono classificati «tossici e nocivi» i residui che:

a) contengano le sostanze di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli «T» e/o «F» e/o «T+» e o «C» e/o «Xn» e/o «Xi» di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive comunitarie stesse, e dell'applicazione del regolamento CEE 259/93.

Art. 2.

Esclusioni

1. Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo in un processo produttivo sono considerate parte integrante della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento dove il residuo è prodotto, salvo quanto disposto per lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi dagli articoli 6, comma 4, e 9, comma 1.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario e alimentare regolanti in modo autonomo la materia. Resta, comunque, disciplinato dal presente decreto l'utilizzo dei residui stessi sul suolo a beneficio dell'agricoltura. I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di somministrazione possono essere destinati alle strutture di ricovero degli animali di affezione previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni.

3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonché i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le camere di commercio dei capoluoghi di regione trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente l'elenco completo dei materiali quotati di cui al comma 3 con le informazioni relative alle rispettive specifiche merceologiche. Nei successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, con proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo;

b) stoccaggio: deposito temporaneo esterno allo stabilimento di produzione dei residui destinati al riutilizzo, e precedente il trasporto, il trattamento e/o il riutilizzo;

c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo;

e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui;

g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.

Art. 4.

Raccolta e trasporto

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette comunicazioni.

2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, composizione e quantità del residuo;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purché privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente decreto;

c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

e) degli scarti delle lavorazioni agricole in generale, anche se derivanti da processi meccanici, comprese le lavorazioni della frutta, della caseina e delle sanse, nonché dalle operazioni di falciatura e manutenzione di verde pubblico e privato.

Art. 5.

Comunicazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissioni, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamentoperiodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati.

2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10. del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 381, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed alla regione territorialmentecompetenti una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per specificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerta la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti già prodotti, dandone comunicazione alla competente sezione regionale del suddetto Albo nazionale, che provvede ad aggiornare di conseguenza l'elenco di cui al comma 4.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata entro sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.

4. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.

5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo.

6 Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul suolo, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità omogenee e uniformi.

Art. 6.

Misure di sicurezza e procedure amministrative

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, allo stoccaggio, al trasporto ed al riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, si applicano altresì le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali o commerciali relative alla materia prima corrispondente, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose, tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che le rendono applicabili.

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 MW, nonché gli impianti termici e/o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW, che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in base all'articolo 5, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e novici, e per le corrispondenti attività previste nell'articolo 3 del presente decreto in relazione alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui agli articoli 4, comma 2, e 9.

4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 7.

Movimenti transfrontalieri

1. All'esportazione e all'importazione dei residui destinati al riutilizzo, sottoposti al regime di cui all'articolo 5, si applicano le norme in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988.

2. All'esportazione dei residui di cui al comma 1, dichiarati non tossici e nocivi nella documentazione di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 4, si applica la procedura di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457.

3. Le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, non si applicano all'importazione dei residui di cui al comma 2, a condizione che il destinatario dei residui stessi abbia adempiuto alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 8

Autorizzazioni

1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 9.

Registri di carico e scarico

1. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, nonché di stoccaggio dei medesimi, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione, e coloro che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5 devono annotare, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati dall'ufficio del registro al momento del prelievo o dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di residui, le seguenti informazioni:

a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

d) la frequenza della raccolta;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato;

f) le date di carico e scarico;

g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti e le operazioni di cui all'articolo 4, comma 4, chiunque produce residui non tossici e nocivi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, nell'esercizio di attività commerciali e di servizi, nonché la produzione dei residui di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*.

3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

b) registri IVA di acquisto e vendita;

c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati ed integrati ai sensi del comma 1.

4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. I registri possono essere tenuti anche dalle organizzazioni artigianali interessate, che provvedono ad annotare i dati di cui al comma 1 con cadenza mensile.

Art. 10.

Obbligo di informazione

1. I soggetti di cui all'articolo 9, o il loro legale rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico.

2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che può avvalersi della collaborazione dell'Unione delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

Controlli

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo,

previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Sanzioni e causa di non punibilità

1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a dieci milioni.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 4 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non sono destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Sono fatte salve le leggi regionali in materia in quanto compatibili con le disposizioni di principio del presente decreto.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale.

3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 7, la comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0201

DECRETO-LEGGE 10 marzo 1994, n. 170.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica)*. — *1.* Sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15 i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ed elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica)*. — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni metereologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione)* — *1.* Sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla regione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, allegando un rapporto di sicurezza che attesti l'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'articolo 12 e che indichi le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Il fabbricante indica altresì le eventuali misure assicurative della responsabilità civile e le garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente adottate in relazione all'attività esercitata.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali)*. — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al comitato tecnico regionale, un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data

2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *d)*, e 6, comma 4.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni)*. — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. La diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica ed alla dichiarazione inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo)*. — *1.* Con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articoldo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 2, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore del servizio igiene pubblica del Ministero della sanità, con funzioni di vice presidente;

c) dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di vice presidente;

d) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza.

2. I dirigenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza propone al Ministero dell'ambiente gli atti e i decreti di cui agli articoli 12 e 13 e svolge i compiti previsti dall'articolo 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali)*. — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4, avvalendosi anche, qualora ne ravvisi l'opportunità, del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

2. Il commissario del Governo nella regione convoca, ogni volta che si renda necessario e anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente in conformità alle indicazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, o del presidente del comitato tecnico regionale di cui al comma 1, apposite conferenze di servizi fra i membri del comitato stesso e i funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti statali, regionali e comunali, competenti in relazione all'oggetto della conferenza, nonché dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente o dall'agenzia regionale.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,

stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica)*. — *1.* Ricevuta la notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente trasmette al comitato tecnico regionale le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla regione ed al comune.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune e al Ministero dell'ambiente, nonché, per le attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione e al Ministero dell'ambiente.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della migliore sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi sei complessivamente.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al Dipartimento della protezione civile e al prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento dell'informazione alla popolazione;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti previa acquisizione delle conclusioni della istruttoria formulate ai sensi del comma 5.».

Art. 14.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Aggiornamento normativa tecnica)*. — *1.* Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estende il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Art. 15.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Ispezioni)*. — *1.* Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti

territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente può altresì autorizzare ulteriori ispezioni incaricando, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, personale dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché personale appartenente ai ruoli tecnici dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 16.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994.».

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 18» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale».

Art. 17.

1. È abrogato l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 18.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo, risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica complessiva di cui alla tabella *A* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, è aumentata di una unità di primo dirigente tecnico. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella *B* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, saranno assegnate venti unità mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Le venti unità sono così distribuite:

IX qualifica:

ingegnere direttore n. 1 unità;
chimico direttore n. 1 unità.

VIII qualifica:

chimico direttore n. 1 unità;
fisico direttore n. 1 unità;
geologo direttore n. 1 unità;
ingegnere direttore n. 2 unità;
analista di sistema n. 1 unità;
biologo direttore n. 1 unità;

VII qualifica:

ingegnere n. 2 unità;
programmatore di sistema n. 1 unità;
collaboratore amministrativo n. 1 unità;

VI qualifica:

assistente statistico n. 1 unità;
programmatore n. 1 unità;
assistente linguistico n. 1 unità;

IV qualifica:

dattilografo n. 2 unità;
addetto alle unità di acquisizione dati n. 2 unità.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede ai necessari adempimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente.

5. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministero dell'ambiente può affidare incarichi ad esperti

con contratto di diritto privato, sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Gli esperti possono rappresentare il Ministero dell'ambiente nelle conferenze di servizi previste dagli articoli 9 e 10 del presente decreto.

6. Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo del Ministero dell'interno.

7. Per le finalità di cui al comma 3 la spesa è valutata in lire 57 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere nell'apposito capitolo del Ministero dell'ambiente.

8. Per gli esperti di cui al comma 5 è autorizzata la spesa annua di lire 1.800 milioni, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.397 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.000 milioni annui, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, quanto a lire 1.397 milioni, per l'anno 1994, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per gli anni 1995 e 1996 le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente sulla base di idonea programmazione, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 21.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,».

2. L'artitolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è soppresso.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO A
(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in casi di incidente.

Sezione 1

Ente compilatore .... /........ /........ /....
(N. Progressivo)

(Comune-USL-ecc.)

(indirizzo)

(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

Rif. Pubblica Amm.ne ...../........./......../....
(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ____________________
(telefono)

____
(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ____________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

____

Ente/Ufficio ____________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Sezione 3

(data) ..../......../......../.....

(N. progressivo)

Stabilimento di ____________________
(ragione sociale)

____
(ubicazione)

(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A,B1,B2,C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

IMPIANTI CHIMICI

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

SOSTANZE PRESENTI QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

../...../....../...
(N. Progressivo)

Evento iniziale		Condizioni			
Incendio:	si	localizzato	O	in fase liquida	O
	no			in fase gas vapore ad alta velocità	O
		in aria	O	in fase gas vapore	O
Esplosione:	si	confinata			O
	no	non confinata			O
		transizione rapida di fase			O
Rilascio di sostanze pericolose:	si	in fase liquida	O	in acqua	O
				sul suolo	O
	no	in fase gas/vapore	O	ad alta o bassa velocità di rilascio	O

SEZIONE 5

Tipo di Rischio

....../....../....../........
(N. Progressivo)

....

....

....

....

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto: irragiamento (sfera di fuoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusoni dell'istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte.

....

....

....

....

....

ES. SISTEMI DI ALLARME AUTOMATICO E DI ARRESTO DI SICUREZZA: SERBATOI DI CONTENIMENTO: BARRIERE ANTINCENDIO: ECC. (COME DA RIF. PAR. 3 DPCM 01/03/89), SPECIFICARE CONCLUSIONI ISTRUTTORIA P.A..

Sezione 6

../...../....../...

(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidente

____

____

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.).

Comportamento da seguire

____

____

(specificare i diversi comportamenti: in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

____

____

____

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.).

Presidi di pronto soccorso

____

____

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine: allerta di ambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

94G0202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Mazara del Vallo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stata disposta la nomina di una commissione straordinaria, composta dal dott. Diego D'Amico, dal dott. Vincenzo Maria Pasqua e dal dott. Valerio Valenti, per la gestione, per la durata di diciotto mesi, del comune di Mazara del Vallo (Trapani), il cui consiglio è stato dichiarato decaduto con decreto del presidente della regione siciliana;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del dott. Valerio Valenti con la dott.ssa Rosaria Mancuso;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 1993;

Decreta:

La dott.ssa Rosaria Mancuso, direttore di sezione, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Mazara del Vallo (Trapani), in sostituzione del dott. Valerio Valenti.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 65

94A1595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ragalna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ragalna (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 giugno 1991, presenta forme di infiltrazione e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Catania;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Ragalna, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata e la permeabilità dell'ente ai condizionamenti dalla medesima operati arrecano grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determinano lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Ragalna, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420;

Vista la proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 novembre 1993, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ragalna (Catania) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico comunque connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Cipolla dott. Francesco, dirigente generale di pubblica sicurezza a riposo;

Bianca dott. Ernesto, vice prefetto ispettore;

Giliberto dott. Giuseppe, consigliere di ragioneria.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 66

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ragalna (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 giugno 1991, presenta collegamenti diretti ed indiretti di alcuni componenti il consesso con la criminalità organizzata e forme di condizionamento dalla medesima operate, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Invero, il comune di Ragalna, costituito nel 1985 a seguito della separazione territoriale dal comune di Paternò, ricade in un'area ove la presenza della criminalità organizzata è profondamente radicata e sulla quale sono riuscite a consolidare un netto predominio le famiglie Pulvirenti e Santapaola.

Recentemente, l'attuale compagine amministrativa, caratterizzata da notevole stabilità politica, è stata scossa da vicende fortemente indicative del rischioso intreccio tra criminalità organizzata e struttura comunale.

In particolare, nei confronti del sindaco, capo dell'amministrazione anche nella passata consiliatura, e dei quattro assessori componenti della giunta in carica è stato avviato procedimento penale per aver favorito l'aggiudicazione di appalti all'impresa Italcostruzioni, già oggetto di sequestro da parte del tribunale di Catania, unitamente a numerosi beni immobili appartenenti a Barbaro Garaffo, in quanto indiziato di appartenere all'organizzazione mafiosa del clan Ferrera-Santapaola.

Tale sodalizio criminale che, unitamente al citato clan della famiglia Pulvirenti, ha l'egemonia nell'area del comune di Ragalna, ha realizzato un penetrante controllo del territorio, riuscendo, direttamente o tramite prestanomi, ad investire in forme legali il denaro proveniente dai lucrosi guadagni illeciti.

Chiave di lettura dell'intreccio mafia-amministrazione comunale è la figura del citato Barbaro Garaffo, divenuto, nel volgere di pochi anni, da modestissimo imprenditore edile, abile operatore economico, come confermata dal sequesto di beni per un ammontare di circa sessanta miliardi, operato dal tribunale di Catania.

Il predetto, con il ricorso ad intestazioni fittizie, attuato essenzialmente per eludere gli ostacoli conseguenti alle condanne riportate per la sua appartenenza mafiosa, ha costruito ed amministrato numerose società, fra le quali la Italcostruzioni, che venivano utilizzate essenzialmente per riciclare la ricchezza patrimoniale di esponenti di spicco della malavita organizzata, cui il Garaffo risulta legato da strettissimi vincoli.

La sussistenza di detti vincoli, è confermata dalla proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione, avanzata dal questore di Catania in data 18 giugno 1993, dal succitato sequestro dei beni e, altresì, dalla condanna riportata per favoreggiamento a seguito dell'arresto del boss Giuseppe Ferrera.

L'influenza ed i condizionamenti operati dalla criminalità organizzata sull'amministrazione del comune di Ragalna sono comprovati dalle risultanze delle indagini esperite dai competenti organi, in seguito alle quali il GIP del tribunale di Catania, per i reati di turbativa d'asta, abuso d'ufficio, falso ideologico ed altro, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sindaco di Ragalna Salvatore Cunsolo, del geom. Francesco Costanza, capo dell'ufficio tecnico comunale, di Barbaro e Giuseppe Garaffo e dell'ing. Giovanni Giuffrida, progettista e cognato del sindaco, in quanto ritenuti «i maggiori ispiratori delle condotte illecite altrui», nonché ordinanza di misure interdittive nei confronti dei quattro componenti della giunta in carica: Salvatore Di Guardo, Benedetto Giuffrida, Antonio Leonardi e Pietro Paolo Nicolosi, e di due ingegneri progettisti: Armando Belpasso e Francesco Petralia.

I predetti, infatti, a vario titolo hanno consentito all'impresa Italcostruzioni — il cui capitale sociale apparteneva per il 90% a Provvidenza Giuffrida e per il 10% a Giuseppe Garaffo, rispettivamente moglie e figlio di Barbaro Garaffo, nonché sorella e nipote di uno dei progettisti, l'ing. Giovanni Giuffrida — di aggiudicarsi i lavori di costruzione della rete fognante di Ragalna con mezzi fraudolenti, al fine di fare conseguire a tale impresa l'ingiusto vantaggio patrimoniale di tali lavori.

Lo stato di compromissione degli organi elettivi dell'ente, riscontrato nella citata vicenda, che ha coinvolto anche parte della burocrazia comunale, si evince, altresì, dall'esame della gestione di tutto il settore degli appalti, ove più marcatamente sono confluiti gli interessi della criminalità organizzata che, attraverso il Garaffo, ha indirizzato scelte e decisioni a proprio vantaggio, inquinando i settori vitali dell'amministrazione comunale di Ragalna sin dalla sua nascita.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge inconfutabilmente l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

Anche lo stato della sicurezza pubblica appare gravemente pregiudicato per l'allarme ingenerato dal coinvolgimento degli amministratori nella citata vicenda processuale.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ed eliminare ogni deterioramento ed inquinamento presente e potenziale della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Ragalna.

Il prefetto di Catania, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Ragalna con relazione in data 8 novembre 1993 e, nelle more, ritenuti sussistenti motivi di urgente necessità, ne ha disposto la sospensione, con decreto n. 101 R/Gab. dell'11 novembre 1993.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Ragalna, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 11 novembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Teverola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Teverola (Caserta), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate nella relazione inoltrata dal prefetto di Caserta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Teverola, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento

degli organi ordinari del comune di Teverola, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Madonna dott. Vincenzo, viceprefetto;

Genovese dott. Amedeo, dirigente superiore di ragioneria;

Tizzano ing. Giuseppe, dirigente provveditorato regionale OO.PP. di Napoli.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 2

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate con relazione del prefetto di Caserta del 2 dicembre 1993 ed, altresì, evidenziate dal rapporto della commissione d'accesso, nominata con decreto del 13 ottobre 1993, per compiere accertamenti sull'attività dell'ente.

La contiguità di interessi camorristici con l'amministrazione di Teverola emerge dal alcuni episodi che, sintomatici del condizionamento, hanno caratterizzato la vita del comune negli ultimi tempi. Particolare rilievo assume la vicenda collegata alla discoteca denominata «Lo stallone», realizzata senza alcuna autorizzazione, in un edificio abusivo, dai fratelli Mario ed Umberto Avellino.

Per mancanza della prescritta licenza amministrativa, la discoteca, in data 7 aprile 1993, veniva sottoposta a sequestro ad opera delle locali forze dell'ordine e subito, dopo si verificano episodi a carattere intimidatorio. In particolare, il 7 aprile 1993 ignoti si introducevano, senza lasciare segni di effrazione, negli uffici del comune, impossessandosi di vari macchinari elettronici e di due apparecchi telefonici; il 10 aprile ignoti danneggiavano la cabina ENEL di Teverola; l'11 aprile veniva danneggiato, con rottura di vetri e del portone d'ingresso, il distaccamento della U.S.L., sita al piano terra dell'edificio comunale; il 12 aprile 1993 veniva danneggiata l'autovettura di proprietà della sorella del sindaco e veniva rinvenuto un cartello con la scritta «Questura di Caserta - Commissario di P.S. Aversa discoteca sotto sequestro»; il 13 aprile veniva danneggiato il tronco di uno dei pini secolari siti in piazza Municipio che, per motivi di sicurezza pubblica, dovevano poi essere abbattuti. Il sindaco Vincenzo Messina presentava le proprie dimissioni.

Dopo l'insediamento della nuova amministrazione e l'elezione del nuovo sindaco nella persona del sig. Domenico Caserta, i fratelli Avellino, in data 30 giugno 1993, chiedevano il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da fabbricato rurale in discoteca. Su parere favorevole della commissione edilizia, la predetta istanza veniva accolta ed il consiglio comunale deliberava il richiesto cambio di destinazione d'uso in deroga «per pubblico interesse». Successivamente alla nomina della commissione d'accesso, il sindaco riesaminava la pratica e, rilevata la illegittimità della prima concessione edilizia in sanatoria, rilasciata il 30 gennaio 1990 e contraddistinta dal n. 11, trasmetteva gli atti all'ufficio tecnico erariale di Caserta per la determinazione dell'ammenda da applicare ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La notte successiva all'adozione di tale provvedimento, ignoti depositavano materiale infiammabile innanzi al portone d'ingresso delle abitazioni del sindaco e del dirigente dell'ufficio tecnico comunale ed incendiavano il portone d'ingresso dell'abitazione del responsabile dell'ufficio commercio. Successivamente, con l'autovettura di Umberto Avellino, veniva sfondato il portone d'ingresso del predetto dirigente dell'ufficio tecnico comunale, geometra Gallucci, ed il cancello esterno all'abitazione di un amico del sindaco. In tale occasione il predetto Gallucci dichiarava che nei giorni precedenti l'Avellino, recatosi presso l'ufficio comunale, nell'invitarlo ad adoperarsi per definire la pratica relativa alla riapertura della discoteca, sferrava un calcio contro la porta dell'ufficio danneggiandolo e turbando lo svolgimento delle attività comunali. Di questo episodio era al corrente anche il comandante dei vigili urbani, Pasquale Di Matteo, che, però, ometteva di rapportare il fatto costituente reato alla competente autorità giudiziaria e, pertanto, veniva egli stesso denunciato per omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.

Che l'amministrazione comunale abbia tenuto, in conseguenza delle continue intimidazioni, un atteggiamento di favore nei confronti degli Avellino e della loro famiglia è emerso, altresì, dall'esame della pratica relativa al ristorante «Savaris», risultata priva della documentazione concernente la disponibilità dei locali da parte del gestore sig. Viviani Francesco, fratello naturale di Paolo e Umberto Avellino. La presenza di infiltrazioni nei vari settori dell'amministrazione e di elementi collegati alla malavita locale è stata riscontrata anche dall'esame della pratica relativa all'esercizio commerciale della società «Jessica s.a.s.», i cui locatari sono risultati essere il già menzionato comandante dei vigili urbani, Pasquale Di Matteo, ed il noto pregiudicato Antonio Barra. La licenza di tale esercizio è stata rilasciata dall'attuale sindaco in data 31 agosto 1993, in assenza della prescritta preventiva autorizzazione sanitaria che, richiesta ed ottenuta successivamente, reca la data del 23 ottobre 1993.

Appare opportuno evidenziare che il figlio del Di Matteo, di nome Giovanni, pluripregiudicato per reati comuni, è notoriamente legato al clan camorristico dei Casalesi ed è autista e guardiaspalle di Angela Barra, sorella del predetto Antonio Barra e compagna di Francesco Bidognetti, capo del richiamato clan.

È inoltre emerso che una licenza per bar-pasticceria è stata rilasciata, in data 14 marzo 1989, a tale Guido Pieretti, pluripregiudicato, senza acquisire la documentazione inerente i requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. e della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed è stata annualmente rinnovata, anche dopo che la prefettura di Caserta, con nota del 28 marzo 1992, certificava nei confronti del Pieretti l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza di P.S., ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Dagli accertamenti svolti si è rilevato che quasi tutti gli esercenti del nuovo centro commerciale «Iperfamila» sono risultati sprovvisti della prescritta licenza. Ed ancora, è risultato che i vigili urbani non hanno operato alcun controllo sul servizio di nettezza urbana effettuato dalla ditta Marrazzo, che ha assunto alle proprie dipendenze il figlio del citato comandante Giovanni Di Matteo ed un cugino del maresciallo Antonio Moscariello.

Altro dato inquietante è fornito dalla presenza, tra i dipendenti comunali, del pregiudicato Tommaso Guida, soprannominato «Masina», ritenuto elemento di spicco, nel territorio di Teverola, del clan camorristico dei Casalesi.

Sintomatici della diffusa illegalità che ha ispirato la gestione dell'ente sono, inoltre, le irregolarità e gli abusi riscontrati nella gestione di contributi economici ed assistenziali, attualmente al vaglio della competente autorità giudiziaria. Gravi disfunzioni sono state, altresì, riscontrate nella gestione economico finanziaria dell'ente.

L'analisi dei fatti sopra riportati, il quadro globale dei riscontri e delle connessioni con gli ambienti malavitosi locali porta alla valutazione finale della sussistenza di pressanti condizionamenti operati dalla criminalità organizzata sugli organi elettivi del comune di Teverola, che hanno gravemente compromesso il buon andamento dell'attività amministrativa, con nesso di continuità con la precedente amministrazione.

La situazione generale dell'amministrazione, fortemente degradata ed inibita di carenze di funzionalità, reca, inoltre, grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica.

Da quando sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Teverola.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Teverola con la citata relazione.

Ritenuto, per quanto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Teverola (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1994.

Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Mascali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 giugno 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mascali (Catania) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Mascali (Catania), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 15

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mascali (Catania), è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Catania con relazione in data 9 dicembre 1993, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Mascali ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

In particolare, nell'approssimarsi della conclusione della gestione commissariale, sono stati rilevati solo timidi segnali di risveglio della dialettica politico-sociale, in palese contrasto con la cultura di mafia, e una limitata base di consenso e partecipazione alla ripresa della vita amministrativa ed al suo ordinato svolgimento.

Invero, le pressanti resistente opposte alla gestione commissariale dall'ex sindaco, sig. Biagio Susinni, ed i suoi tentativi di delegittimazione delle finalità dell'intervento autoritativo dello Stato, hanno notevolmente ostacolato la formazione di sane forze politiche, capaci di proporsi alla guida della comunità, per una futura e corretta amministrazione dell'ente.

L'analisi degli approfonditi elementi di valutazione forniti dalla commissione straordinaria incaricata della gestione dell'ente mette in luce che le aspettative di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, non sono ancora

consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente, ma pur condizionante, azione di contrasto dei vecchi potentati politici.

La suesposta realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Mascali, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione di Mascali ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari.

Ritenuto, pertanto che ricorrano le condizioni per l'applicazione del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, vista la citata relazione del prefetto di Catania, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Mascali (Catania) per il periodo di sei mesi.

Roma, 5 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1994.

Rettifica della qualifica di dirigente relativa ad un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Teverola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Teverola (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Vincenzo Madonna, dal dott. Amedeo Genovese e dall'ing. Giuseppe Tizzano;

Rilevato che occorre procedere alla rettifica della qualifica attribuita all'ing. Giuseppe Tizzano;

Vista la proposta del Ministro dell'interno:

Decreta:

La qualifica di dirigente, attribuita all'ing. Giuseppe Tizzano, è rettificata con quella di direttore in servizio presso il provveditorato regionale OO.PP. di Napoli.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 60

94A1599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 1994.

Ulteriori integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1993.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1993, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1993;

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1993, con il quale è stato modificato ed integrato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1993;

Considerata la necessità di apportare ulteriori modificazioni ed integrazioni al predetto calendario;

Sentite le regioni ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1993, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Sono iscritte le seguenti manifestazioni:

SEDE	DENOMINAZIONE	DATA
	INTERNAZIONALI GENERALI	
Messina	Fiera di Messina - Campionaria internazionale	31 luglio 15 agosto
Palermo	Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale	22 maggio 6 giugno
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE	
Foggia	Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	30 aprile 5 maggio
	NAZIONALI GENERALI	
Foggia	Fiera d'ottobre campionaria nazionale	2 ottobre 10 ottobre
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Bari	TECNORAMA-UFFICIO - Salone nazionale della telematica e delle comunicazioni nella organizzazione aziendale, macchine ed arredamenti per ufficio	18 febbraio 22 febbraio
Bari	EXPOREGALO - Salone nazionale del regalo, dei giocattoli, del modellismo e dell'hobby	27 marzo 4 aprile
Bari	Levante - Mostra nazionale filatelica, numismatica	27 marzo 4 aprile
Bari	EXPOCAMPING - Salone nazionale del campeggio, caravanning, case prefabbricate, impianti, attrezzature ed arredamenti per ville e giardini	27 marzo 4 aprile
Bari	EXPOARTIGIANATO - Salone dell'artigianato meridionale	27 marzo 4 aprile
Bari	EXPOVACANZE - Salone nazionale del turismo e del tempo libero	27 marzo 4 aprile
Bari	EXPOGARDEN - Salone nazionale della floricoltura, vivaistica, attrezzature e mobili per ville e giardini	27 marzo 4 aprile
Bari	EXPOMUSICA - Rassegna della musica, strumenti musicali ed alta fedeltà	27 marzo 4 aprile
Bari	EXPOSPORT - Salone nazionale dell'impiantistica sportiva, nautica, attrezzature ed articoli sportivi, auto e motocicli	27 marzo 4 aprile
Bari	EXPOARTE - Fiera nazionale di arte contemporanea	23 aprile 27 aprile
Bari	EXPOANTIQUARIATO - Mostra mercato dell'antiquariato	23 aprile 2 maggio
Bari	EXPOCASA	18 maggio 24 maggio
Bari	Salone delle macchine attrezzature ed impianti per la panificazione e la pasticceria	11 settembre 19 settembre

SEDE	DENOMINAZIONE	DATA
Bari	AUTOMOTOR SUD - Salone nazionale delle attrezzature per autofficine, componentistica, ricambi	11 settembre 19 settembre
Bari	Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la ristorazione e le grandi comunità	11 settembre 19 settembre
Bari	Salone dei servizi	11 settembre 19 settembre
Bari	MEZZOGIORNO - Salone alimentazione mediterranea	30 settembre 4 ottobre
Bari	OROLEVANTE - Salone dell'oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria ed accessori	22 ottobre 25 ottobre
Bologna	Mostra mercato dell'antiquariato La Mostra Bella	28 ottobre 7 novembre
Foggia	OVI-CAPRINA - Fiera nazionale	30 aprile 5 maggio
Foggia	CUNAVISUD - Fiera nazionale delle attività cunicole, ovicole, specie minori	30 aprile 5 maggio
Foggia	ENOLSUD - Salone nazionale della vite e del vino	30 aprile 5 maggio
Foggia	Salone della filatelia e numismatica collezionismo	2 aprile 10 ottobre
Foggia	Mostra dell'artigianato pugliese	2 ottobre 10 ottobre
Foggia	Esposizione nazionale canina - Mostra dei prodotti per la cinofilia	23 ottobre 24 ottobre
Foggia	CARNESUD - Salone nazionale della zootecnia	25 novembre 28 novembre
Francavilla Fontana (BR)	Fiera nazionale dell'Ascensione	15 maggio 23 maggio
Galatina (LE)	Fiera nazionale di Galatina - Rassegna prodotti dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura	24 giugno 30 giugno
Messina	VIFLOR - Mostra mercato professionale di vivai, floricoltura ed attrezzature complementari	7 ottobre 10 ottobre
Messina	MO TE DI - Mostra sulle tecnologie avanzate per i disabili	3 dicembre 5 dicembre
Palermo	MEDISPOSA - Rassegna abbigliamento, corredi e servizi per la sposa	23 gennaio 31 gennaio
Palermo	MEDIEDIL - Mostra macchine, materiali per l'edilizia e per la casa	18 febbraio 22 febbraio
Palermo	MEDIAMBIENTE - Rassegna campionaria per l'ambiente	18 febbraio 22 febbraio
Palermo	MEDIAL - Mostra specializzata dell'alimentazione italiana	10 marzo 14 marzo
Palermo	MEDIVACANZE - Mostra mercato della nautica caravans, campeggio, sport, e tempo libero	17 aprile 25 aprile
Palermo	MEDISAN - Mostra delle attrezzature ospedaliere, articoli sanitari, apparecchiature medicali, strumenti chirurgici, prodotti farmaceutici, abbigliamento professionale e di protezione	27 settembre 3 ottobre

SEDE	DENOMINAZIONE	DATA
Palermo	MEDIMOBIL - Mostra mercato del mobile e dell'arredamento	4 dicembre 12 dicembre
Roma	Mostra del turismo, artigianato e delle tradizioni culturali - 1ª sessione: L'arte del vetro attraverso i secoli	12 marzo 6 aprile
Roma	Mostra nazionale delle regioni d'Italia Tevere Expo	24 giugno 12 luglio
Roma	Mostra nazionale delle regioni d'Italia Tevere Expo	13 luglio 1 agosto
Roma	EXPOROMA - Settimana della vita collettiva	8 ottobre 12 ottobre
Roma	LIBRO - Rassegna dell'editoria - Esposizione di libri antichi e rari	13 novembre 21 novembre
Sanremo (IM)	ARTE FIORI - Mostra mercato d'antiquariato	9 aprile 14 aprile
Verona	PHARMEX - Esposizione farmaceutica	30 aprile 2 maggio
Verona	AIPO SHOW - Salone nazionale specializzato delle attrezzature per la pesca sportiva	22 ottobre 25 ottobre
Verona	EU DI SHOW - Salone nazionale specializzato delle attività subacquee	22 ottobre 25 ottobre

Sono modificate le seguenti manifestazioni:

SEDE	DENOMINAZIONE	DATA
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE	
Torino	CARAVAN EUROPA - Salone professionale internazionale caravan ed accessori; TENDEUROPA - Mostra professionale internazionale tende, carrelli tenda ed accessori da campeggio	18 settembre 26 settembre
Torino	Salone internazionale professionale di tecnica, macchine e impianti per la montagna - TECNOMONT e EXPOMONTAGNA	9 ottobre 17 ottobre
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Aosta	Fiera nazionale della Valle d'Aosta	2 luglio 11 luglio
Bologna	SANA - Salone dell'alimentazione naturale	17 settembre 20 settembre
Calangianus (SS)	Fiera nazionale del sughero	26 maggio 6 giugno
Riva del Garda (TN)	EXPO RIVA BUS - Mostra mercato del pullman turistico	2 novembre 6 novembre
Roma	Viaggi e vancanze	28 ottobre 1 novembre

SEDE	DENOMINAZIONE	DATA
Roma	Rassegna elettronica, nucleare ed aerospaziale	10 novembre 14 novembre
Roma	Giocare è vivere	11 novembre 14 novembre
Saluzzo (CN)	Mostra nazionale di artigianato arredamento - antiquariato	25 settembre 10 ottobre
Torino	Mostra nazionale dei minerali	1 ottobre 3 ottobre
Torino	Laboratorio di innovazioni ed esposizioni di materiali e manufatti per il recupero e la manutenzione edilizia - RESTRUCTURA	17 novembre 21 novembre
Verona.	MONDOLUCE	10 settembre 14 settembre
Verona.	Salone del mobile Triveneto	10 settembre 13 settembre

Sono annullate le seguenti manifestazioni.

SEDE	DENOMINAZIONE	DATA
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Bologna	Polis	15 settembre 19 settembre
Ferrara	La città della salute - Salone della salute e della bellezza	24 settembre 26 settembre
Ferrara	FRUT - Mostra specializzata frutticola tecnologie, macchine, impianti, prodotti e servizi	21 ottobre 24 ottobre
Forlì	MIB - Mostra del mobile e dell'oggetto imbottito	23 settembre 27 settembre
Modena	Veterinaria Vetitalia	4 febbraio 7 febbraio
Modena	ZOOTECH - Esposizione di attrezzature, tecnologie e prodotti per la zootecnia	4 febbraio 7 febbraio
Modena	MODENA MOTORI - L'auto sportiva e la sua storia	13 maggio 16 maggio
Modena	AMBIENTE LAVORO - Salone della sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro	7 ottobre 9 ottobre
Padova	FIST - Fiera italiana della subfornitura tecnica	11 marzo 14 marzo
Padova	Informatica come pubblico servizio - Convegno con mostra delle applicazioni dell'informatica alla pubblica amministrazione	31 marzo 2 aprile
Padova	INCONTRO UFFICIO - Applicazioni dell'informatica nella gestione delle aziende. Macchine, attrezzature e arredamento ufficio	1° aprile 4 aprile

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1994.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione determinatasi nel settore dell'approvvigionamento idropotabile nella regione Lombardia, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano» che fissa, tra l'altro, le concentrazioni massime ammissibili del parametro n. 32 - composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1991 che fissa per la regione Lombardia, in deroga al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88, il valore massimo ammissibile del parametro n. 32 applicabile per un tempo massimo di 36 mesi entro il quale assicurare la realizzazione degli interventi necessari a garantire il ritorno alla normalità dell'approvvigionamento idrico;

Vista la delibera n. 5/8818 del 9 maggio 1991, e successive integrazioni, con la quale la giunta della regione Lombardia ha concesso deroghe al parametro n. 32 per un numero complessivo di 103 comuni e una popolazione interessata di circa 2 milioni di abitanti;

Viste le note n. 4935/A1 5868 del 3 marzo 1994 del presidente della giunta regionale della regione Lombardia e del sindaco del comune di Milano e n. 14051 del 3 marzo 1994 dell'assessore all'ambiente della regione Lombardia, con le quali viene segnalato lo stato di grave emergenza che rischia di crearsi nei comuni serviti dall'acquedotto di Milano (Milano, Corsico, Peschiera Borromeo e Linate) e nel comune di Samarate (Varese) a causa del ritardo nella realizzazione di alcune opere indispensabili a garantire l'erogazione di acqua potabile, avente i requisiti stabiliti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativamente al parametro n. 32 - composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55;

Ritenuto che il ricorso alle normali procedure di appalto per la realizzazione degli interventi necessari comporterebbe tempi tecnici di durata incompatibile con il termine del 9 maggio 1994, stabilito dal citato decreto 8 maggio 1991;

Ritenuto che, in assenza dell'adozione di interventi urgenti entro il termine su indicato, si verrebbe a determinare una situazione ancora più grave in quanto si dovrebbe provvedere all'approvvigionamento idrico per le popolazioni interessate con modalità di emergenza, comportando ciò difficoltà di diversa natura con possibili ricadute di carattere igienico-sanitario;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato a far tempo dal 10 marzo 1994 al 30 maggio 1994 lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore dell'approvvigionamento idropotabile per le acque destinate al consumo umano nella regione Lombardia.

Roma, 10 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1689

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1994.

Interventi per fronteggiare lo stato di emergenza nella regione Lombardia in materia di risorse idropotabili e nomina dei commissari delegati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano» che fissa tra l'altro, nell'allegato I, le concentrazioni massime ammissibili del parametro 32 - composti organoalogenati che non rientrano nel parametro n. 55;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1991, «disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano», che fissa il valore massimo ammissibile di superamento del parametro 32 limitatamente alla regione Lombardia per un tempo massimo di trentasei mesi entro il quale assicurare la realizzazione degli interventi necessari per garantire il ritorno alla normalità dell'approvvigionamento idrico;

Vista la delibera 9 maggio 1991, n. 5/8818, e successive integrazioni, con le quali la giunta regionale della Lombardia ha concesso deroghe inerenti il parametro 32 per un complessivo di 103 comuni e una popolazione interessata di circa 2 milioni di abitanti;

Vista la nota del 3 marzo 1994, n. 4935/A1 5868, con la quale il presidente della giunta regionale della regione Lombardia e il sindaco del comune di Milano hanno riferito circa lo stato di grave emergenza che rischia di crearsi nei comuni serviti dall'acquedotto di Milano (Milano, Corsico, Peschiera Borromeo e Linate) a causa del ritardo nella realizzazione di alcune opere indispensabili a garantire l'erogazione di acqua potabile avente i requisiti stabiliti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 relativamente al parametro 32;

Considerato che, con la medesima nota, il presidente della regione Lombardia e il sindaco del comune di Milano hanno richiesto l'adozione di provvedimenti

straordinari e urgenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, atti a fronteggiare con tempestività ed efficacia la situazione che non può essere affrontata con il ricorso alle normali procedure di appalto per la realizzazione delle opere necessarie all'erogazione di acqua potabile nei limiti di legge, dato che tali procedure comportano di per sé tempi tecnici di durata incompatibile con la scadenza del termine del 9 maggio 1994, fissato con il citato decreto 8 maggio 1991;

Viste le note del 1° marzo 1994, n. 4142 e 4144, con le quali l'assessore regionale ai lavori pubblici della regione Lombardia fa presente che numerosi comuni del Consorzio acque potabili della provincia di Milano potrebbero non garantire l'approvvigionamento delle acque potabili se non si farà ricorso all'impiego di impianti di potabilizzazione a carboni attivi, peraltro già finanziati dallo Stato e già posti in esercizio, che potrebbero essere ora recuperati da quei pozzi ove si accerti che la concentrazione degli inquinanti delle acque sia rientrata nei limiti di legge;

Vista la nota del 3 marzo 1994, n. 14051, con la quale l'assessore all'ambiente della regione Lombardia fa presente che anche il comune di Samarate (Varese) non potrà, entro il termine del 9 maggio 1994, realizzare interventi di adeguamento delle risorse idropotabili e che di conseguenza è necessario prevedere l'impiego di un impianto provvisorio di potabilizzazione;

Considerato che, nella seduta del 9 marzo 1994, il Consiglio dei Ministri ha preso in esame, sulla base della relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, la grave situazione di pericolo determinatasi nel territorio, ha deliberato lo stato di emergenza dal 10 marzo al 30 maggio 1994 per la regione Lombardia, ha ravvisato la necessità di immediati interventi da attuarsi entro il 9 maggio 1994 mediante la nomina di appositi commissari delegati, ha approvato lo schema della presente ordinanza e ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Milano è delegato ad attivare gli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza concernente l'approvvigionamento idropotabile mediante il completamento delle opere atte al ripristino delle condizioni conformi all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88 per il parametro 32 entro la data del 9 maggio 1994 nei comuni di Milano, Corsico, Peschiera Borromeo e Linate.

2. Il presidente della regione Lombardia è delegato ad attivare entro la stessa data gli interventi necessari per il ripristino delle stesse condizioni negli altri comuni interessati da provvedimenti di deroga.

Art. 2.

1. I commissari delegati provvederanno all'espletamento dell'incarico, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po, con la facoltà di avvalersi di sub commissari. Potranno avvalersi, altresì, delle autorità e degli uffici competenti in materia, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ed in deroga alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 11 febbraio 1994, n. 109;

legge 5 gennaio 1994, n. 36;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493 (art. 1, comma 1, e art. 13);

legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni;

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 1989, n 155 (art. 4, comma 9);

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 46), come modificato dall'art. 1, commi 11 e 12, del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528,

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni;

regio decreto 23 marzo 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

legge 10 febbraio 1962, n. 57;

legge 2 febbraio 1973, n. 14;

legge della regione Lombardia 12 settembre 1983, n. 70,

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 6);

legge 11 febbraio 1994, n. 109;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni;

legge 29 giugno 1939, n. 1497;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni;

legge della regione Lombardia 23 aprile 1990, n. 24;

legge della regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 35;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni;

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Ai fini di cui in premessa i commissari potranno in particolare:

disporre provvedimenti accelerativi dello svolgimento degli appalti e dell'assegnazione dei lavori;

disporre l'esecuzione di nuovi impianti e l'affidamento di pubbliche forniture, nonché l'integrazione e il

completamento di impianti pubblici esistenti o in costruzione, approvando progetti, contratti d'acquisto, eseguendo opere, anche in deroga alle disposizioni sugli appalti;

disporre la collocazione di impianti di potabilizzazione o di filtri a carboni attivi anche provenienti da impianti ultimati o in via di ultimazione, a vario titolo finanziati, lì dove sia documentata la non indispensabilità degli stessi a breve termine;

avvalersi di personale delle amministrazioni locali.

Art. 3.

1. Alla realizzazione degli interventi nei territori di rispettiva competenza i commissari provvedono mediante l'utilizzo di finanziamenti già acquisiti attraverso mutui concessi per singole opere dalla Cassa depositi e prestiti o accesi con altri istituti di credito, con mezzi propri di bilancio dei singoli comuni.

Il presidente della regione Lombardia potrà procedere anche attraverso l'utilizzo di risorse derivanti da revoche di somme già destinate ad interventi di tutela ambientale non avviate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per il tramite dei commissari delegati, comunicata ai sindaci interessati, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 10 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A1690

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 31 gennaio 1994, n. 171.

Regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1993, n. 4, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali nonché disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi previsti dall'articolo stesso;

Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in data 27 aprile 1993;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso nell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 25 novembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 156 del 18 gennaio 1994 dell'ufficio legislativo;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

1. Per una migliore e corretta fruibilità e valorizzazione del patrimonio culturale in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali e per un'adeguata azione di tutela della integrità fisica e culturale dei beni in relazione alle attività previste e disciplinate a' sensi dell'art. 4, commi 1 e 5-*ter*, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono emanate le seguenti disposizioni.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Ministro: il titolare del dicastero per i beni culturali e ambientali;

b) Amministrazione: il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) capi d'istituto: i funzionari preposti a organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali a' sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

d) ufficio per i servizi aggiuntivi: l'ufficio per i servizi aggiuntivi costituito presso il Gabinetto del Ministro a' sensi del successivo articolo 24;

e) concessioni di servizio: i soggetti titolari di concessione all'esercizio di servizi aggiuntivi;

f) concessioni d'uso e di riproduzione: i soggetti titolari di concessione all'uso o alla riproduzione totale o parziale di beni in consegna dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali.

Titolo II

SERVIZI AGGIUNTIVI

Capo I

La gara

Art. 2.

1. Presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali sono istituiti servizi aggiuntivi da offrire al pubblico a pagamento. In particolare, e nel rispetto delle disposizioni vigenti sui diritti d'autore:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali, la realizzazione di cataloghi e di materiale informativo;

b) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

c) servizi di caffetteria, ristorazione, guardaroba.

Art. 3.

1. I capi d'istituto individuano gli spazi idonei ai servizi aggiuntivi.

2. Qualora gli spazi non siano sufficienti alla gestione di tutti i servizi aggiuntivi, e comunque non siano tali da assicurare l'autonomia di gestione di ciascun servizio aggiuntivo il capo d'istituto sceglie quale servizio debba essere attivato dopo aver richiesto parere all'amministrazione per il tramite dell'ufficio per i servizi aggiuntivi.

Art. 4.

1. Acquisito, ove occorra, il parere di cui al precedente articolo, il capo d'istituto bandisce la licitazione privata, con bandi e procedure distinti per ogni servizio aggiuntivo, ferma l'ipotesi di gare integrate a' sensi dell'art. 8.

2. Qualora la gara sia bandita sulla base di un progetto esecutivo, il bando deve indicare tutti gli elementi utili per una valutazione di massima da parte degli aspiranti all'invito.

3. A tutte le licitazioni private si applicano le disposizioni del presente regolamento integrate dalle disposizioni attuative della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi.

4. Per i servizi di valore inferiore alla soglia stabilita dalle norme comunitarie si applicano le disposizioni di queste ultime secondo i necessari adattamenti stabiliti con circolare ministeriale.

Art. 5.

1. Possono partecipare alle licitazioni tutti i soggetti, pubblici o privati, che esercitano attività d'impresa.

2. Ove il capo d'istituto non abbia provveduto a bandire le gare di sua competenza entro novanta giorni dalla comunicazione del parere dell'amministrazione, quest'ultima procederà in sostituzione con modalità di volta in volta stabilite con decreto del Ministro.

3. Qualora la gara vada deserta, per due successive volte, è consentita l'aggiudicazione a trattativa privata previa gara informale tra i concessionari già operanti nella medesima regione.

Art. 6.

1. Nei casi in cui la gara sia bandita sulla base di un progetto esecutivo fornito dall'amministrazione, la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

2. In mancanza di progetto esecutivo, i servizi previsti dall'art. 2, lettere *a)* e *b)* sono aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili, da applicare separatamente e formulati in termini di coefficiente numerici da precisare nel bando. Concorrono alla valutazione i seguenti elementi:

a) misura dei canoni;

b) natura e qualità degli oggetti di cui si propone la vendita o di cui si progetta la produzione anche tenendo conto della possibile diffusione nel pubblico al di fuori degli istituti;

c) rendimento complessivo;

d) carattere estetico e funzionale;

e) valore tecnico delle soluzioni proposte;

f) termine di esecuzione;

g) l'offerta integrata di servizi analoghi in istituti minori su scala regionale o interregionale.

3. Per i servizi previsti dalla lettera *c)* dell'art. 2 si applicano i criteri di valutazione stabiliti con circolare ministeriale.

Art. 7.

1. Per l'espletamento delle licitazioni il capo d'istituto costituisce una commissione aggiudicatrice.

2. Compongono tale commissione, oltre al capo d'istituto, presidente:

a) il direttore del museo, archivio o biblioteca nel caso che tale ufficio non sia ricoperto dal capo dell'istituto; in quest'ultimo caso il componente è prescelto tra i funzionari di grado più elevato della carriera tecnico-scientifica in servizio presso l'istituto;

b) un funzionario amministrativo in servizio presso l'istituto o in assenza, un componente scelto tra il personale di cui al punto 1.

3. La commissione è integrata da un esperto del servizio che si intende aggiudicare designato dalla competente camera di commercio, industria e artigianato.

4. Nell'ipotesi prevista nel comma 2 dell'art. 5, la commissione aggiudicatrice è nominata dal Ministro.

Art. 8.

1. Ove sia ritenuto opportuno e conveniente per promuovere l'effettiva presenza ed efficiente gestione dei servizi aggiuntivi nei musei ed istituti minori e al fine di una proficua gestione dei servizi della medesima natura da esplicarsi in musei e istituti anche territorialmente collegati, il Ministro, su proposta dei competenti capi di istituto, sentiti i competenti direttori degli uffici centrali autorizza l'esperimento di un'unica gara, indicando quale capo d'istituto debba procedervi.

2. Le gare di cui al comma 1 possono essere svolte anche per la gestione integrata di servizi aggiuntivi di musei ed istituti di enti locali territoriali che lo richiedano,

sentite le amministrazioni regionali interessate. In tali gare la commissione aggiudicatrice di cui all'art. 7 è integrata da un componente designato dalla regione interessata.

Capo II

La concessione di servizio

Art. 9.

1. L'atto di concessione di servizio contiene in particolare:

a) la specifica individuazione delle aree destinate all'espletamento delle attività, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e piantine;

b) esatta e dettagliata indicazione delle opere e dei lavori da eseguire nonché dei tempi di esecuzione per rendere operativo il servizio con assunzione da parte del concessionario di ogni onere e spesa al riguardo;

c) l'espresso divieto di subappalto;

d) gli oneri e le modalità di prestazione del servizio e le prescrizioni relative ad eventuali mostre ed iniziative speciali e straordinarie;

e) l'elenco dei beni e dei generi di prodotto di cui sia autorizzata la vendita o che costituiscano oggetto del servizio, nonché il luogo, adibito ad uso esclusivo di magazzino o deposito, in cui essi si troveranno, eventualmente anche all'esterno degli istituti;

f) la facoltà della pubblica amministrazione e l'impegno del concessionario di offrire al pubblico, a pagamento, riproduzioni, cataloghi e materiali appartenenti all'amministrazione o comunque fatti realizzare dalla medesima;

g) l'indicazione degli estremi della cauzione che il concessionario deve costituire a favore della p.a.;

h) il divieto per il concessionario di esibire, anche a fini pubblicitari, negli spazi in cui sia gestito il servizio, insegne, nomi, marchi, e segni distintivi di qualsiasi genere e tipo eccetto per quei segni e marchi che venissero registrati dall'amministrazione o comunque di titolarità di questa e da questa messi a disposizione delle attività economiche relative ai servizi aggiuntivi;

i) il canone di concessione, le relative voci e i termini di pagamento;

l) la data di decorrenza del servizio;

m) l'elenco dei fornitori di riproduzioni, cataloghi, guide e audiovisivi e di ogni altro bene di cui sia autorizzata la vendita o che costituiscono oggetto del servizio, con indicazione della fonte di produzione e di approvvigionamento;

n) i particolari impegni che le imprese editrici fornitrici di riproduzioni, libri, cataloghi, periodici e audiovisivi e degli altri beni e cose di cui sia autorizzata la vendita, debbono assumere per consentire il controllo sulle attività previste dal presente regolamento in materia di servizi aggiuntivi;

o) le diciture che debbono accompagnare gli esemplari e le copie delle riproduzioni e l'assunzione di ogni impegno del concessionario, essendo imprescindibile che qualsiasi riproduzione e qualsiasi copia od esemplare da essa derivata o derivabile con qualsiasi mezzo, ed incorporata ed incorporanda in qualsiasi supporto, può essere diffusa nel pubblico solo previa apposizione, nelle forme richieste dal caso, della prescritta dicitura. Quest'ultima deve indicare la fonte della riproduzione, il soggetto autorizzato ed espressamente sancire il divieto e l'avvertenza che è perseguita ogni ulteriore non autorizzata riproduzione o duplicazione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo ottenuta. Le riproduzioni eseguite possono essere liberamente utilizzate per uso del servizio interno dell'istituto;

p) l'obbligo esclusivo per il concessionario di pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio nonché di stipulare polizze di assicurazione per danni alla persona o a cose di terzi;

q) l'elenco delle scritture, libri contabili e registri di cui al successivo art. 15 che il concessionario deve tenere a disposizione dell'amministrazione con indicazione del luogo dove gli stessi sono conservati;

r) relativamente ai servizi di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, il divieto per il concessionario di costituire banche-dati o comunque archivi, avvalendosi degli elementi messi a disposizione dell'amministrazione o comunque acquisiti nell'esercizio delle attività relative ai servizi aggiuntivi;

s) relativamente ai servizi aggiuntivi di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, ed in ipotesi di scadenza della concessione o cessazione della medesima, per qualsiasi causa: l'opzione in favore della amministrazione per l'acquisto dei beni di cui al punto *e)* che precede al prezzo che è determinato da un terzo, da nominarsi ai sensi dell'art. 1473 del codice civile, tenendo conto del prezzo di fattura e del costo di produzione, le modalità relative all'esaurimento delle giacenze da parte del concessionario in ipotesi di mancato esercizio della opzione.

Art. 10.

1. Comportano la decadenza della concessione, previo accertamento del capo d'istituto e contestazione da parte del medesimo con processo verbale da notificare preventivamente al concessionario:

a) la mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di concessione senza giustificato motivo;

b) la mancata costituzione della cauzione, nei termini assegnati;

c) il mancato pagamento di una annualità del canone di concessione, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;

d) le ripetute violazioni delle modalità del servizio nonché la ripetuta violazione delle clausole di tutela della qualità dei beni e riproduzioni da destinare alla vendita ivi compreso il mancato rispetto della adozione delle diciture prescritte nell'atto di concessione;

e) la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione per semestri consecutivi;

f) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività, del concessionario;

g) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;

h) l'inadempimento — da parte del concessionario — degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

i) l'inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato.

Art. 11.

1. La concessione ha durata quadriennale. Essa, previa relazione scritta al Ministro, può essere rinnovata per un ulteriore quadriennio qualora il capo d'istituto ritenga che il servizio sia stato soddisfacentemente prestato.

Art. 12.

1. Al termine del contratto, il concessionario può liberamente disporre dei macchinari, suppellettili e supporti adibiti e utilizzati direttamente nella conduzione delle attività, senza alcun obbligo per l'amministrazione, ovvero per il nuovo concessionario, di riscattarle o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

Art. 13.

1. La cauzione, che il concessionario ai sensi dell'art. 9, lettera *g)*, deve a garanzia della conformità del servizio e dei danni che può arrecare nell'esecuzione o svolgimento dello stesso, può essere costituita anche tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa costituita in conformità alle disposizioni recate dall'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato e pari a due annualità del canone.

2. La liberazione dalla garanzia, al momento di cessazione della concessione, deve essere preceduta da un verbale formato dal capo d'istituto in contraddittorio con l'interessato.

Art. 14.

1. La misura del canone da porre a base della gara, è fissata dal Ministro dopo aver acquisito il parere del competente ufficio del territorio dell'amministrazione finanziaria competente.

2. Il canone viene stabilito in misura fissa o in misura percentuale ovvero mediante combinazione delle due diverse modalità. Si tiene in ogni caso particolarmente conto della qualità e quantità dello spazio messo a disposizione.

3. Ove fissato in termini percentuali il canone si riferisce ai ricavi annuali pari al fatturato annuo lordo che l'impresa concessionaria abbia conseguito nella gestione del servizio aggiuntivo a quest'ultimo e siano direttamente pertinenti. Per quanto concerne i servizi di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*, i ricavi annuali lordi comprendono quelli comunque e dovunque conseguiti nella esplicazione di attività pertinenti al servizio aggiuntivo di cui trattasi (vendite al dettaglio; all'ingrosso; effettuate anche fuori degli spazi concessi all'interno degli istituti).

4. Il canone di concessione va pagato con le seguenti modalità:

a) all'atto di attivazione del servizio e all'inizio di ogni esercizio in misura del 50 per cento del canone anche presunto giusta i criteri adottati con circolare ministeriale;

b) entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio il residuo a conguaglio in misura pari a quella riferita ai ricavi effettivi.

Art. 15.

1. Il concessionario deve tenere registri e libri vidimati dal capo di istituto o da notaio o dal Tribunale competente in cui siano separatamente e dettagliatamente indicati ed annotati le operazioni e i conseguenti ricavi relativi alle attività di gestione del servizio.

2. Nelle note integrative e di accompagno del bilancio d'esercizio o dei conti annuali il concessionario dà separata evidenza della attività di gestione del servizio aggiuntivo.

3. Il concessionario tiene informata l'amministrazione delle attività espletate, rimettendo ogni semestre rendiconto relativo ai ricavi del semestre precedente.

Art. 16.

1. E' in facoltà dell'amministrazione disporre esami, ispezioni e verifiche dei libri, delle scritture e dei documenti contabili del concessionario, così come, procedere ad accessi presso il magazzino o deposito in cui, secondo quanto indicato nell'atto di concessione, si trovano i beni che costituiscono oggetto del servizio, ovvero nei luoghi ove sono condotte le operazioni previste dalla convenzione.

2. A tal fine, senza necessità di richiesta o di preavviso, funzionari ispettivi del Ministero procedono a verifica nelle ore di ufficio e con modalità tali da evitare ogni intralcio alla gestione del servizio.

3. I dati emersi e le informazioni acquisite nel corso delle verifiche sono riservati secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo III

L'USO DEI BENI IN CONSEGNA AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E LE CONCESSIONI DI USO E DI RIPRODUZIONE

Art. 17.

1. L'uso dei beni dello Stato in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali è disciplinato dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Sono fatte salve le convenzioni per la gestione e l'uso di beni anche monumentali poste in essere con enti pubblici territoriali.

Art. 18.

1. Le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero sono rilasciate, fatte salve le vigenti disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi d'istituto e sono subordinate al versamento di canoni e corrispettivi determinati ai sensi del tariffario adottato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro delle finanze.

2. Il tariffario stabilisce ogni indicazione e prescrizione relative alle modalità da osservare per le richieste e le cessioni ed in particolare:

gli importi dovuti a titolo di canoni per la concessione d'uso, le riprese con apparecchi fotografici o con altri strumenti idonei a qualsiasi tipo di riproduzione;

i corrispettivi per i lavori e le forniture, effettuate da uffici, laboratori, organi ed istituti dell'amministrazione.

3. Il tariffario prevede anche entità e modalità di costituzione di un deposito cauzionale da parte del richiedente.

4. I canoni ed i corrispettivi sono determinati tenendo conto in particolare:

a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso, così come dichiarate all'atto della richiesta;

b) del bene di cui si è richiesta la riproduzione, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e delle possibili moltiplicazioni e delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime;

c) del tipo e del tempo di utilizzazione di spazi all'interno degli istituti, quale indicato dal richiedente la concessione.

5. I canoni e corrispettivi possono essere stabiliti in misura fissa, in termini percentuali ovvero mediante combinazione delle due diverse modalità. Qualora si prescelga la misura in termini percentuali, il canone si riferisce al numero di riproduzioni o riprese eseguite od acquisite. Per tale scopo si tiene conto dei ricavi annuali lordi delle attività commerciali che, così come dichiarate dal richiedente risultino attuate in esplicazione della concessione, eccetto per quelle operazioni e ricavi che si riferiscono a vendite effettuate tramite il concessionario del servizio aggiuntivo di cui all'art. 2, lettere *a)* e *b)*.

Art. 19.

1. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso di spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, è dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto la riproduzione di un bene culturale per uso strettamente personale o per motivi di studio e eseguita con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa nel pubblico.

2. La richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione ed impegno scritto dell'interessato circa la utilizzazione della riproduzione e del numero di copie che si intendono ottenere e che la riproduzione non viene utilizzata per scopi di lucro. Ogni eventuale atto di trasferimento o di utilizzazione in contrasto con l'impegno assunto comporta l'obbligo di corrispondere all'amministrazione le percentuali fissate nel tariffario con l'estensione degli obblighi stabiliti dal successivo art. 20, comma 2, lettera *a)*.

Art. 20.

1. I capi d'istituto per rilasciare le concessioni per le attività contemplate nelle precedenti disposizioni, debbono:

a) esaminare la domanda di concessione e le particolari clausole ed impegni che il richiedente assume in relazione all'attività;

b) accertare l'esistenza di tutti i requisiti prescritti in ordine alle singole concessioni;

c) determinare il canone e il corrispettivo dovuto in applicazione del tariffario;

d) imporre, se prescritta, la costituzione di deposito cauzionale, estendendo tale obbligo a tutti i casi in cui dall'attività assentita possa derivare un pregiudizio alle cose in consegna all'amministrazione;

e) verificare l'avvenuto versamento delle somme a titolo di canone e deposito.

2. Relativamente all'attività di riproduzione il rilascio della concessione deve essere altresì preceduto:

a) dalla dichiarazione, da parte del richiedente, degli scopi e dei tipi di utilizzazione, delle quantità che si intendono ottenere e immettere sul mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi previsti dall'art. 2 del regolamento sia attraverso altre forme di distribuzione diretta o tramite terzi. In quest'ultimo caso i terzi assumono l'obbligo di corrispondere all'amministrazione, ed in via solidale con il richiedente, canoni, diritti e percentuali fissati nel tariffario;

b) dalla assunzione da parte del concessionario dell'obbligo di apporre le diciture prescritte, come previsto dall'art. 9, lettera *o)*;

c) dall'individuazione del soggetto incaricato della riproduzione e dei luoghi in cui questa sarà effettuata;

d) dalle garanzie che si ritenga di imporre al produttore secondo misure e modalità fissate nel tariffario;

e) dalla verifica di tollerabilità della metodica sul bene da riprodurre e da un parere di fattibilità dal medesimo capo d'istituto e accompagnato, ove occorra, da prescrizioni specifiche;

f) dal riconoscimento da parte del richiedente e del produttore della piena e totale proprietà dello Stato delle matrici usate e delle sottoscrizioni da parte di quelli dell'obbligo a eseguire la matrice all'interno degli istituti;

g) dall'indicazione di altre prescrizioni concernenti ulteriori limiti, modalità e condizioni economiche cui vengono assoggettate le attività autorizzate, ivi compreso l'obbligo della tenuta della contabilità separata ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

3. Ogni concessione è valida per ogni singola richiesta.

Art. 21.

1. Il servizio di fototeca operante presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, ferme le disposizioni vigenti in materia di diritto d'autore:

a) raccoglie e cataloga il materiale informativo concernente i beni culturali la cui gestione e tutela sia affidata ad organi e istituti dipendenti dall'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

b) cura la raccolta di immagini digitalizzate nell'ambito della sezione elettronica del servizio;

c) gestisce gli archivi fotografici ed elettronici anche per la commercializzazione e la vendita al pubblico di riproduzioni di immagini e di audiovisivi, ecc.;

d) divulga la documentazione per immagini del patrimonio artistico, storico e archeologico attraverso pubblicazioni, mostre, ed altre manifestazioni avvalendosi del collegamento anche telematico con altre importanti fototeche europee;

e) vende copie fotografiche dei negativi in possesso del servizio e di cui sia consentito il commercio.

2. Per i fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere dei beni indicati nei precedenti capoversi i capi d'istituto, anche ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della legge 30 marzo 1965, n. 340, prescrivono all'atto della concessione:

a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia;

b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con il relativo codice.

3. I documenti così acquisiti sono trasmessi alla fototeca per essere raccolti e digitalizzati, completi di ogni elemento utile a salvaguardare gli eventuali diritti d'autore.

4. Le stesse attribuzioni sono conferite all'ufficio centrale per gli archivi di Stato e alla discoteca nazionale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI GLI ARCHIVI E LE BIBLIOTECHE

Art. 22.

1. Per l'utilizzazione del materiale documentario, librario e archivistico ai fini di riproduzione si deve tener conto:

a) delle disposizioni vigenti in materia di diritto d'autore;

b) delle cautele e delle tecniche da osservarsi nella riproduzione di libri e documenti in modo da non danneggiare il materiale;

c) della tutela alla riservatezza dei documenti, anche ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

2. Tali elementi sono forniti, tramite istruzioni, dai competenti uffici centrali.

3. Il concessionario del servizio assume, tra l'altro, l'impegno:

a) di adibire al servizio personale che offra le necessarie garanzie anche sotto il profilo della riservatezza;

b) di mantenere l'attività di detto personale all'interno delle aree destinate allo svolgimento dei servizi.

Art. 23.

1. La riproduzione di opere, manoscritti e documenti soggetti a particolari rischi è autorizzata dal capo d'istituto che può richiedere un preventivo parere all'Istituto centrale per la patologia del libro nonché, per i beni archivistici, al Centro di fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato.

2. E' in facoltà dell'ufficio centrale beni archivistici sottoscrivere convenzioni con i concessionari dei servizi aggiuntivi per la vendita di opere pubblicate dallo stesso ufficio.

3. Le convenzioni possono riguardare anche pubblicazioni sovvenzionate da istituzioni pubbliche e private purché esplicite pattuizioni non ne circoscrivano la distribuzione.

4. Il prezzo delle pubblicazioni è fissato con decreto del Ministro.

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 24.

1. E' costituito presso il Gabinetto del Ministro e alle dirette dipendenze di quest'ultimo l'ufficio per i servizi aggiuntivi cui è preposto un funzionario dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali di livello non superiore al nono. L'ufficio funge da segreteria tecnica per l'espletamento di tutte le attività di indirizzo, programmazione e vigilanza di competenza e del Ministro.

2. Per l'elaborazione di tale attività il Ministro può avvalersi di esperti e di gruppo di lavoro all'uopo nominati.

Art. 25.

1. I canoni di concessione previsti dal presente regolamento compresi quelli che, a diverso titolo, derivino dalle concessioni in uso di beni dello Stato in consegna all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali sono versati:

a) presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente in relazione alla dislocazione territoriale dell'istituto cui si riferiscono le concessioni stesse;

b) mediante conto corrente postale intestato alla stessa tesoreria.

2. Le percentuali derivanti dalla commercializzazione di beni culturali sono contabilizzate in appositi elenchi che vanno trasmessi al capo d'istituto unitamente alla prova dell'intervenuto versamento delle somme in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ovvero direttamente allo sportello della stessa tesoreria.

3. Il capo d'istituto deve tenere appositi registri da cui devono risultare:

a) la forma di versamento;

b) il nominativo del versante;

c) la causale dei versamenti con i relativi importi;

d) l'indicazione degli estremi delle corrispondenti ricevute e delle quietanze di tesoreria;

e) il capitolo d'entrata.

Art. 26.

1. Le cauzioni dovute per partecipare alle gare sono prestate nella forma di deposito provvisorio presso la sezione provinciale di tesoreria provinciale dello Stato da parte dei concorrenti alla gara per l'aggiudicazione del servizio.

2. La prova dell'avvenuto deposito va allegata alla domanda di partecipazione alla gara.

3. La misura del deposito sarà stabilita nel bando e non sarà comunque inferiore ad una annualità di canone.

4. La cauzione così prestata dall'aggiudicatario e trasferita alla Cassa depositi e prestiti anche con le modalità previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348; le rimanenti saranno restituite entro cinque giorni dalla conclusione della gara ai rispettivi titolari.

5. I depositi cauzionali devono restituirsi su disposizione del capo d'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate nel termine massimo di mesi due dalla cessazione del servizio; in ogni altro caso si opera in tutto o in parte l'incameramento.

Art. 27.

1. Il Ministro entro il 31 dicembre di ogni anno determina quale quota superiore al 50% dei canoni e delle somme nell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, sia destinata alle soprintendenze per i musei e agli altri istituti di provenienza e indica altresì la destinazione concreta delle residue quote.

Art. 28.

1. I contratti riguardanti oggetto e contenuti propri dei servizi aggiuntivi intercorrenti tra gli istituti previsti dal presente regolamento e soggetti pubblici e privati cessano di produrre effetti dalla data di aggiudicazione dei servizi aggiuntivi ai sensi del titolo II.

Art. 29.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: RONCHEY

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive per intero l'art. 4 del D.L. n. 433/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4/1993:

«Art. 4. — 1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperative.

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza.

5-*bis*. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971,

n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5-*ter*. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 433/1992 si veda in nota alle premesse:

— Il D.P.R. n. 805/1975 reca: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali». Il testo dell'art. 30 del predetto decreto è il seguente:

«Art. 30. — Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione:

a) le soprintendenze archeologiche;

b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;

c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici;

d) le soprintendenze archivistiche;

e) gli archivi di Stato.

Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali.

Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono mantenuti.

Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato regionale di cui all'art. 35, può modificare, a sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, circoscrizioni e sedi».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 14/1973 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata) è il seguente:

«Art. 5. — Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'art. 1, lettera *e)*, l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a più colonne denominato: «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto».

Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura:

a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;

b) nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce.

Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso.

I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

L'autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.

Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo.

Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la più vantaggiosa, l'autorità che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato.

Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo.

L'ente appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare.

I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali.

Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantità eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara.

Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.

Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla con atto motivato, l'aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara.

Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalità, una somma pari all'ammontare già stabilito per la cauzione provvisoria che verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 1473 del codice civile:

«Art. 1473 (*Determinazione del prezzo affidato a un terzo*). — Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto».

Nota all'art. 13:

— Il testo vigente dell'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, è il seguente:

«Art. 54. — Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.

Sono ammessi a prestare fideiussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le L. 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle L. 480.000 annue, l'amministrazione può accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello dell'Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«2. Il Governo è autorizzato a emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a)-c) (omissis);

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 340/1965 (Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti) è il seguente:

«Art. 5. — Chiunque intenda eseguire fotografie negli istituti statali di antichità e d'arte deve rivolgersi per il permesso al competente soprintendente o capo dell'istituto.

Nessun canone è dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale.

Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura è stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione per tutto il territorio nazionale.

Il soprintendente o capo dell'istituto può dettare apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato.

Nell'interno degli istituti di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio dell'attività professionale di fotografo per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti, può essere consentito, soltanto per i singoli casi, dal competente soprintendente o capo dell'istituto».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 1409/1963 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato) è il seguente:

«Art. 21 (*Limiti alla consultabilità dei documenti*). — I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto».

Nota all'art. 26:

— Si trascrive l'intera legge n. 348/1982, recante norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici:

«Art. 1. — In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo è ridotto a lire quattro miliardi per le società che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilità ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità».

«Art. 2. — Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione».

94G0194

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1994.

Variazione dei contenuti dichiarati di alcune marche di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale le ditte R.J. Reynolds Tobacco di Colonia e Reemtsma GmbH di Amburgo, tramite i propri rappresentanti in Italia, chiedono di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per le sigarette di provenienza estera «Amadis Superfiltre» e «Davidoff Lights»;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	Contenuto nicotina	mg Sigaretta condensato
Amadis Superfiltre.	0,90	10,0
Davidoff Lights	0,60	7,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di condensato e nicotina indicati per gli stessi prodotti nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il direttore centrale: ZACCARDI

94A1601

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 febbraio 1994.

Modalità e procedure per la concessione di mutui destinati al finanziamento degli interventi per la prevenzione e lotta contro l'AIDS.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della richiamata legge, che, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, autorizza l'attuazione di interventi concernenti la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 492/1993, il quale prevede che, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, della menzionata legge n. 492, il quale stabilisce che la prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonché dalle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996);

Visto l'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 492 il quale prevede che alla realizzazione del programma di cui all'art. 1, comma 1, gli enti competenti provvedono mediante operazioni di mutuo con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito e le aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, nell'ambito della cifra di lire 2.100 miliardi stanziati a tal fine;

Visto l'art. 3, comma 3, della succitata legge di conversione, il quale stabilisce che gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma 2 sono assunti a carico del bilancio dello Stato, come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135;

Considerato che occorre emanare il previsto decreto per l'attivazione dei mutui da contrarsi con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati;

Ritenuto che i finanziamenti accordati dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti sono da effettuarsi secondo le modalità e le procedure praticate da detti organismi;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui di cui all'art. 3, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 492, destinati al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135, per la prevenzione e lotta contro l'AIDS, sono accordati alle regioni, alle università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti in via prioritaria dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti e, previo accertamento della indisponibilità di detti organismi ad effettuare tali operazioni, da enti creditizi, all'uopo abilitati, nel rispetto delle norme legislative regolamentari e statutarie che ne regolano l'attività.

2. I mutui di cui al primo comma saranno concessi con ammortamento a carico dello Stato, nel limite della spesa ammissibile risultante dal progetto esecutivo di cui siano state accertate dai competenti organi regionali la completezza di tutti gli elementi tecnici, nonché la conformità con il programma degli interventi e con la relativa ripartizione delle quote di finanziamento approvati dal CIPE, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 492/1993, tenuto conto dei mezzi finanziari già a disposizione del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 135/1990.

3. I mutui accordati dalla B.E.I. saranno regolati dalle disposizioni contenute nei relativi contratti da stipularsi tra il Ministero del tesoro, gli enti mutuatari e la B.E.I. stessa.

Art. 2.

1. I finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono accordati dalla B.E.I. e dalla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità e le procedure praticate da detti organismi, mentre quelli concessi dagli altri istituti di credito saranno regolati secondo modalità stabilite nelle disposizioni successive.

Art. 3.

1. I mutui sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario-edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione;

b) RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica semplice del tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente sul Sole-24 Ore con una maggiorazione dello 0,75.

Al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. I mutui di cui al precedente art. 1 avranno una durata non inferiore a dieci e non superiore a quindici anni.

2. L'ammortamento decorre, per l'intero ammontare dell'operazione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi. Le rate semestrali avranno scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono posti a carico del bilancio dello Stato e saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento dei mutui cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Art. 5.

1. Ai fini dell'assunzione dei mutui di cui all'art. 2, nonché di quelli con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I., le regioni, le università degli studi con policlinici a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono trasmettere, per la preventiva autorizzazione, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Div. III, l'istanza recante l'indicazione dell'azienda di credito prescelta, dell'opera o delle opere oggetto del finanziamento, con allegata certificazione dei competenti organi regionali attestante l'avvenuto accertamento di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 492/1993. La predetta istanza con la documentazione allegata dovrà essere trasmessa anche al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria.

2. L'autorizzazione concessa dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero della sanità, è trasmessa agli enti interessati, all'azienda di credito prescelta, ovvero all'istituto bancario capofila, in caso di pool, nonché alla Cassa depositi e prestiti e, per conoscenza, al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, e deve essere menzionata nel contratto di mutuo.

3. Le regioni, le università con policlinici a gestione diretta e gli istituti di cui al comma 1, successivamente all'autorizzazione ministeriale, perfezionano l'operazione di finanziamento con l'azienda di credito in precedenza prescelta, nel rispetto della normativa di cui al presente decreto, ovvero con la Cassa depositi e prestiti e con la B.E.I. nel rispetto delle procedure proprie per questi ultimi organismi.

Art. 6.

1. L'azienda di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, deve versare l'importo del mutuo stesso in unica soluzione sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ovvero nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato dagli altri enti mutuatari dandone comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. II - Div. VI.

2. I rapporti finanziari tra le aziende di credito partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'azienda capofila.

3. Le università degli studi con policlinici a gestione diretta e gli istituti di cui al precedente art. 5, successivamente all'accreditamento dell'importo del mutuo nella contabilità speciale di cui al primo comma, possono disporre l'utilizzazione della somma accreditata in relazione al fabbisogno.

4. Le regioni possono disporre l'utilizzazione delle somme accreditate sulla base di apposite dichiarazioni, da trasmettere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. II - Div. VI, sottoscritte dal legale rappresentante ed attestanti la causale del prelevamento in base ai documenti giustificativi della spesa in possesso delle regioni medesime.

Art. 7.

1. Gli istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla B.E.I., dopo la stipula del contratto di mutuo, trasmetteranno alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Div. III, la seguente documentazione in duplice copia:

a) contratto di mutuo;
b) piano di ammortamento.

2. Le rate di ammortamento saranno rimborsate agli istituti finanziatori alle scadenze contrattuali per il tramite della Cassa depositi e prestiti, alla quale il Ministero del tesoro - Serv. IV - Div. III, provvederà a mettere a disposizione tempestivamente i relativi importi, con imputazione della spesa all'apposito cap. 7855 dello stato di previsione di questo Ministero.

3. Il pagamento delle rate agli istituti mutuanti sarà disposto con emissione di mandato sulla tesoreria provinciale dello Stato competente nel territorio in cui è ubicata la sede centrale dell'istituto mutuante. I titoli saranno resi esigibili con quietanza dei legali rappresentanti degli istituti ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ovvero — dietro esplicita richiesta degli istituti medesimi — con una delle modalità agevolative previste dall'art. 533 delle istruzioni generali servizio del Tesoro, modificate con decreto ministeriale n. 77286 del 14 luglio 1981.

Art. 8.

1. La spesa relativa alle rate di ammortamento dei mutui — comprensive degli eventuali interessi di preammortamento — corrisposte il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dei mutui è imputata sull'apposito conto corrente infruttifero della Cassa depositi e prestiti. A tal fine gli istituti mutuanti trasmetteranno alla Cassa medesima, e per conoscenza al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV - Div. III, la richiesta di pagamento delle rate almeno novanta giorni prima della scadenza, con l'indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione della rata stessa. In caso di inosservanza del predetto termine sarà corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi.

2. Al fine di consentire al Ministero del tesoro - Serv. IV - Div. III, la messa a disposizione in tempi utili del complessivo fabbisogno finanziario, la Cassa depositi e prestiti comunicherà al predetto dicastero almeno quaranta giorni prima delle scadenze contrattuali l'ammontare complessivo delle rate da accreditare agli istituti mutuanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1994

Il Ministro del tesoro: BARUCCI

Il Ministro della sanità: GARAVAGLIA

94A1602

DECRETO 3 marzo 1994.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 marzo 1987, relativamente alla scadenza del 25 marzo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 426135/66-AU-131 del 18 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1987, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 marzo 1987, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 7,75% per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 marzo 1987, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media dei tassi di cambio lira italiana/ECU, riferentisi ai primi 20 giorni del mese di febbraio precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola — di scadenza 25 marzo 1994 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 250506/66-AU-131 del 26 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 26 febbraio 1988, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 febbraio 1994, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 marzo 1987, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 25 marzo 1994, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 99.204.000 ECU;

la media dei tassi di cambio lira italiana/ECU riferentisi ai primi 20 giorni del mese di febbraio 1994, è di L. 1.881,10 per ogni ECU;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 426135 in data 18 marzo 1987, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 99.204.000 ECU) dei CTE settennali 7,75% con godimento 25 marzo 1987, sono i seguenti:

L. 14.462.479.935 relativamente alla settima cedola d'interesse, di scadenza 25 marzo 1994, comprensive di L. 13.558.574.935 per interessi netti e di L. 903.905.000 per ritenuta fiscale del 6,25% di cui al decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759;

L. 186.612.644.400 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 25 marzo 1994.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1621

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Modificazione all'allegato della deliberazione 30 dicembre 1992 concernente: «Definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di ulteriori risorse da destinare al programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1992, con il concorso comunitario, settore agricoltura - secondo cofinanziamento».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992 relativa all'assegnazione di ulteriori risorse da destinare al programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1992 con il concorso comunitario nel settore agricoltura (secondo cofinanziamento);

Vista la nota n. 51096 in data 22 novembre 1993 con la quale il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto la modifica dell'allegato alla succitata delibera del 30 dicembre 1992 sostituendo la parola «MAF» con «I.G.FO.R.» limitatamente all'importo di 2 miliardi di lire;

Vista la nota n. 218788 del 17 dicembre 1993 con la quale il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, I.G.FO.R. comunica il proprio avviso favorevole in merito alla suddetta proposta di modifica;

Considerata l'opportunità di garantire l'unicità operativa nell'applicazione del regolamento CEE n. 2328/91 (ex 797/85);

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio ed alla programmazione economica;

Delibera:

La tabella allegata alla deliberazione del CIPE del 30 dicembre 1992 di cui alle premesse è modificata sostituendo la parola «MAF» con «I.G.FO.R.» limitatamente all'importo di lire 2 miliardi relativo al regolamento CEE n. 2328/91 (ex 797/85). La medesima tabella viene in conseguenza sostituita dalla allegata tabella che viene a far parte integrante della presente delibera.

Il fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli esercizi successivi al 1993, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore dei medesimi soggetti indicati e con le stesse modalità previste nella citata deliberazione del 30 dicembre 1992.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 24

ALLEGATO

LEGGE N. 183/1987 - RIPARTO DEGLI ULTERIORI FONDI DA DESTINARE AL SETTORE AGRICOLTURA PER L'ANNO 1992

(milioni di lire)

REGIONI	Regolamenti n. 2328 91 e n. 797 85	Regolamenti n. 2157/92 e n. 3528/86	Regolamenti n. 2158/92 e n. 3529/86	Totale
Valle d'Aosta	1 757	—	—	1.757
Piemonte	14.952	3 286,2	—	18 238,2
Liguria	2 403	—	—	2 403
Lombardia	9.234	—	—	9 234
Provincia autonoma di Bolzano	1 936	404,7	—	2 340,7
Provincia autonóma di Trento	2 821	—	—	2 821
Friuli-Venezia Giulia	2 254	546	—	2 800
Veneto	7 878	350	—	8 228
Emilia-Romagna .	8 677	830	—	9 507
Toscana.	6.409	1 400	—	7 809
Umbria	2.538	700	—	3 238
Marche	2 930	—	—	2 930
Lazio	3.662	—	8 400	12 062
Abruzzo.	5.436	—	—	5 436
Molise.	2.592	—	—	2.592
Campania	—	350	—	350
Puglia	8.471	3 000	—	11.471
Basilicata	4.428	1.000	1.500	6 928
Calabria.	3.228	—	—	3 228
Sicilia	2.397	—	—	2 397
Sardegna	3 997	—	—	3.997
M.A.F.	—	—	14.488,25	14.488,25
I.G.FO.R.	2.000	—	—	2.000
Totale . . .	100.000	11.866,9	24.388,25	136.255,15

94A1581

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi da effettuarsi negli anni 1993 e 1994 in relazione al programma finanziato in esecuzione del trattato CECA.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della deliquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Vista la Convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1990, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste all'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato CECA per progetti da attivare a seguito di mutamenti profondi nel mercato del carbone e dell'acciaio;

Viste le note con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale richiede, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, il cofinanziamento della quota nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della medesima legge, per i progetti come sopra definiti;

Vista in particolare la nota dello stesso Ministero, n. 2/2368/B.13 del 17 dicembre 1993, in allegato alla quale figurano i progetti aventi per oggetto misure di riqualificazione professionale e premi di partenza previsti dalla convenzione citata per i quali si richiede che il Fondo di rotazione predetto assicuri la quota di cofinanziamento nel corso degli anni 1993 e 1994;

Considerato che, per quanto riguarda le misure di riqualificazione professionale, il Ministero del lavoro stesso quantifica in 9.780 il numero di lavoratori interessati e prevede l'effettuazione di oltre 2,5 milioni di ore di formazione;

Visto altresì che occorre destinare una limitata quota di finanziamento ad integrazione di quanto già assentito per misure relative a periodi pregressi;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei progetti ammessi dalla Commissione delle Comunità europee ai benefici di cui al citato art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del trattato CECA, secondo i criteri della convenzione sopra indicata;

Sulla base dei lavori istruttori condotti nell'ambito del gruppo di lavori di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. Il programma degli interventi finanziari, per gli anni 1993 e 1994, relativi al cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio degli aiuti finanziari previsti dall'art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del trattato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e specificati nella nota del Ministero del lavoro del 17 dicembre 1993 indicata in premessa, ammonta a complessive lire 68.215 milioni. L'intervento comunitario corrispondente è valutato in 37.938 milioni di lire. L'elenco dei progetti ammessi è riportato nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.

2. Nel limite dell'ammontare predetto, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede ad erogare ai singoli beneficiari, su documentata richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riferita a ciascun progetto attuato, la quota di finanziamento di parte nazionale, nella misura massima indicata nel richiamato allegato.

3. Le sovvenzioni comunitarie a titolo dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato CECA saranno versate ai beneficiari, dopo la realizzazione dei progetti, per il tramite del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.FO.R.).

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1994 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario le erogazioni non effettuate nel corso dei predetti esercizi.

5. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse da esso trasferite, fermo restando il sistema nazionale dei controlli istituzionali, può effettuare i propri controlli avvalendosi della struttura della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'Amministrazione centrale interessata.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 27

Regioni	Stato legge 183/87	Regione altri EE.PP.	Totale
Abruzzo	1.772	—	1.772
Molise	398	—	398
Campania	1.056	—	1.056
Puglia	1.782	—	1.782
Calabria	368	—	368
Sicilia	—	866	866
Totale . . .	5.376	866	6.242

INIZIATIVA COMUNITARIA RETEX
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
Regioni obiettivi 2 e 5B

(in milioni di lire)

Regioni	Stato legge 183/87	Regione altri EE.PP.	Totale
Piemonte	921	229	1.150
Veneto	1.552	396	1.948
Toscana	1.809	453	2.262
Marche	1.141	290	1.431
Umbria	237	59	296
Lazio	252	65	317
Ass. Tecnica (Min. industria)	148	—	148
Totale . . .	6.060	1.492	7.552

Aziende	Anno 1993 Interventi di riqualificazione professionale Quota Fondo di rotazione (in lire)
Acciaierie e ferriere di Caronno	496.000.000
Acciaierie e ferriere lombarde Falck	4.445.000.000
Acciaierie e ferriere lombarde Falck	3.855.000.000
Acciaierie di Darfo S.p.a.	418.000.000
Acciaierie Bertoli Safau S.p.a.	1.449.000.000
Acciaierie di Calvisano	661.000.000
Acciaierie di Cornigliano	4.684.000.000
Acciaierie di Lonato	520.000.000
Acciaierie e ferriere di Crema	1.323.000.000
Acciaierie e ferriere Ilfo	186.000.000
Acciaierie e ferriere Vicentine Beltrame	573.000.000
Acciaierie e ferriere del Tanaro	2.485.000.000
Acciaierie tubificio Arvedi	1.220.000.000
Cogeme S.p.a.	160.000.000
Feralpi siderurgica	1.144.000.000
Ferriera Varchiese	185.000.000
Ferriere S. Carlo	190.000.000
Ilva	6.420.000.000
Italiana Coke	239.000.000
Metalgoi Siderurgica S.p.a.	351.000.000
Mini acciaierie Odolese	246.000.000
Moccia Irme	139.000.000
Nuova Sidercamuna S.p.a.	1.350.000.000
O.L.S. Officine laminatori Sebino	377.000.000
O.R.I. Martin acciaierie Ferriere	1.683.000.000
Officine fonderie Gallarossa	1.831.000.000
Profer S.p.a.	112.000.000
S.E.I.I. Soc. esercizio impianti ind.	334.000.000
Siderurgica commerciale S. Stefano	112.000.000
Siderurgica F.lli Pasini	110.000.000
Totale . . .	37.298.000.000

Operatori	Anno 1993 Quota da erogare ad integrazione di assegnazioni relative al 1990 (in lire)
Acciaierie di Lonato integrazione	29.200.000
Acciaierie e ferriere di Crema	27.000.000
Ilva	2.730.000.000
Moccia Irme	14.200.000
O.L.S. Officine laminatori Sebino	54.200.000
Siderurgica commerciale S. Stefano	108.000.000
Totale . . .	2.962.600.000

Aziende	Anno 1994 Interventi di riqualificazione professionale Quota Fondo di rotazione (in lire)
Acciaierie di Calvisano	537.000.000
Acciaierie Ferriere del Tanaro	1.162.000.000
Feralpi siderurgica	1.174.000.000
Ferdofin	1.031.000.000
Ferriera Valchiese	181.000.000
Gruppo Beltrame	867.000.000
Ilfo	957.000.000
Ilva	1.359.000.000
Ilva Terni	2.746.000.000
Lovere sidermeccanica	883.000.000
Lucchini siderurgica	1.092.000.000
O.R.I. Martin acciaierie e ferriere	806.000.000
Officine fonderie Gallarossa	1.346.000.000
S.E.I.I. Soc. esercizio impianti ind.	669.000.000
Siderurgica F.lli Pasini	647.000.000
Totale . . .	15.457.000.000

Aziende	Anno 1994 Interventi di riqualificazione professionale Quota Fondo di rotazione (in lire)
Acciaierie Bertoli Safau	359.350.000
Acciaierie e ferriere Falck	1.770.450.000
Acciaierie Venete	909.450.000
Ferdofin	1.979.850.000
Ferrosider	844.350.000
Gruppo Beltrame	950.700.000
Lovere sidermeccanica	1.937.750.000
Lucchini siderurgica	1.172.450.000
Nuova Sidercamuna	1.065.650.000
Riconversider per Asi	878.450.000
Riconversider per Sidermarghera	350.640.000
Totale . . .	12.226.090.000

Aziende	Anno 1994 Interventi di premi di partenza operatore Quota Fondo di rotazione (in lire)
Siderurgica Villavernia	75.000.000
Siderurgica Villavernia	78.120.000
Siderurgica Villavernia	119.310.000
Totale . . .	272.430.000

94A1582

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1993 e 1994 in relazione ai progetti degli itinerari turistici culturali europei.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee in data 13 luglio 1992 concernente il Piano di azioni comunitarie a favore del turismo e, in particolare, l'allegato - punto II.5 *a)* «Turismo culturale»;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, concernente «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visti i progetti d'interesse nazionale intesi alla valorizzazione del patrimonio culturale a fini turistici denominati «La Via Francigena» e «Sulle rotte dei Fenici», promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport e presentati alla Commissione delle Comunità europee in data 26 giugno 1993 ai fini del cofinanziamento comunitario;

Viste le note della Commissione in data 11 agosto 1993, prot. n. 4648 e 12 agosto 1993, prot. n. 4661, con le quali è stato concesso un contributo per il finanziamento dei suddetti progetti di turismo culturale;

Considerato che a fronte delle risorse complessivamente rese disponibili dalle Comunità europee per le azioni predette nell'ambito del Piano di azioni comunitarie del turismo, ammontanti a 94.075 ECU, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti;

Vista la proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri avanzata con nota n. 240 del 22 ottobre 1993;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. L'intervento finanziario per gli anni 1993 e 1994 posto a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, concernente il cofinanziamento nazionale dei progetti ammessi al beneficio dei contributi comunitari specificati in premessa ammonta a complessivi 524 milioni di lire, di cui 265 milioni di lire per il progetto denominato «Via Francigena» e 259 milioni di lire per il progetto denominato «Sulle rotte dei Fenici».

2. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate al Fondo stesso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale turismo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1994 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio.

4. Lo stato di avanzamento degli interventi previsti nei progetti viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte della autorità responsabile dell'attuazione.

5. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse da esso trasferite, fermo restando il sistema nazionale dei controlli istituzionali, può effettuare i propri controlli avvalendosi della struttura della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'Amministrazione centrale interessata.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 21

94A1603

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Ricognizione di risorse resisi disponibili a seguito di revoche di finanziamenti relativi a progetti FIO 1986 e 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il Fondo investimenti ed occupazione;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti ed occupazione»;

Viste le proprie delibere 12 maggio 1988, 3 agosto 1988 e 19 dicembre 1989, con le quali vengono ammessi a finanziamento i progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la propria delibera 3 agosto 1993 con la quale sono stati revocati finanziamenti di progetti immediatamente eseguibili 1986 e 1989, per un ammontare di importi progettuali di complessive lire 232.697 milioni, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme resesi disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, convertito in legge n. 493 del 4 dicembre 1993, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede il riesame dei programmi di intervento da parte del CIPE, previsti dalla normativa vigente, e in tale contesto la facoltà di deliberare revoche di finanziamenti di opere non avviate o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme resesi disponibili ad altre opere affidabili, secondo determinate priorità;

Considerato che relativamente alle revoche di finanziamenti disposte con la sopracitata delibera 3 agosto 1993 sino ad ora si è resa disponibile la somma complessiva di L. 112.558.400.000, da riallocare tenendo conto di quanto previsto dalla sopracitata legge n. 493 del 4 dicembre 1993 in materia di accelerazione di investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione;

Considerato, inoltre, che nell'ambito degli accordi di programma Stato-regioni, già sottoscritti o in via di perfezionamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica, è previsto l'utilizzo di risorse derivanti dalle predette revoche;

Tenuto conto delle richieste pervenute da amministrazioni regionali tendenti all'utilizzo delle somme resesi disponibili a seguito di revoche di progetti localizzati sul proprio territorio per il completamento di altri progetti già in parte finanziati con fondi FIO;

Delibera:

La somma di L. 112.558.400.000, attualmente disponibile a seguito delle revoche di cui alle premesse, è destinata al finanziamento di progetti di competenza delle amministrazioni regionali secondo le modalità e le procedure di cui alla propria delibera del 19 dicembre 1989 e sarà posta a disposizione del pertinente capitolo di spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con successiva deliberazione si provvederà a destinare le risorse complessivamente rinvenienti dalle predette revoche a favore di specifici progetti di investimento, con priorità per quelli inseriti negli accordi di programma richiamati in premessa o necessari a completare e rendere funzionali progetti già destinatari di risorse pubbliche.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 15

94A1604

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Intesa di programma per l'area di Gioia Tauro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che demanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica il coordinamento e la programmazione anche finanziaria, dell'intervento pubblico nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il protocollo d'intesa datato 2 dicembre 1993 stipulato, tra l'altro, dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il presidente della giunta della regione Calabria, che ha per obiettivo quello di concorrere allo sviluppo economico e occupazionale dell'area di Gioia Tauro ed in particolare del porto, attraverso una serie di interventi infrastrutturali necessari al transhipment di containers;

Ritenuto opportuno provvedere alle occorrenze finanziarie necessarie per far fronte agli impegni derivanti dalla predetta intesa, utilizzando una quota delle residue risorse a valere sulla disponibilità complessiva di 4.300 miliardi di lire, destinata con proprie deliberazioni del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990 alla realizzazione dei progetti «strategici»;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto

degli obiettivi contenuti nel protocollo d'intesa richiamato nelle premesse, finalizzato allo sviluppo economico e occupazionale dell'area di Gioia Tauro e del porto in particolare;

Delibera:

All'onere complessivo di 130 miliardi di lire, destinato all'attuazione degli interventi di cui al citato protocollo d'intesa, si farà fronte attraverso la riprogrammazione delle residue risorse *ex lege* n. 64/1986, già destinate ai progetti strategici di cui alle premesse.

Con successiva deliberazione sarà definito, nell'ambito di uno specifico accordo, il quadro dei finanziamenti a fronte della puntuale individuazione degli interventi da realizzare e dei tempi di attuazione degli stessi.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 26

94A1605

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 3 marzo 1994.

Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la propria delibera del 4 febbraio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato, assunta ai sensi dell'art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Avuto presente che la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato nel settore industriale ed in altri settori si basa sul costo della provvista obbligazionaria sostenuto dalle banche che erogano i finanziamenti, al quale viene aggiunta una commissione a fronte degli oneri connessi all'attività di intermediazione dalle stesse svolta;

Considerato che l'ampliamento degli strumenti di raccolta ed il processo di despecializzazione, operativa e temporale, indotto dal cennato decreto legislativo n. 385/1993, rendono meno significativo ed utilizzabile il riferimento al costo della provvista obbligazionaria;

Considerato che in alcuni settori (credito agrario e peschereccio di esercizio, turistico-alberghiero, all'artigianato) vengono già impiegati indicatori del livello dei tassi di mercato per l'idividuazione dei tassi di riferimento;

Ravvisata la necessità, in relazione alla descritta evoluzione normativa, di ancorare la determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito agevolato, nei settori in cui esso è agganciato al costo della raccolta obbligazionaria, a indicatori del livello dei tassi di interesse di mercato, in quanto rappresentativi, nel mutato contesto, del costo della provvista bancaria;

Delibera:

1. Ai fini della determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato nel settore industriale dovranno essere utilizzati parametri rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato.

2. Tale criterio di determinazione del tasso di riferimento dovrà essere esteso anche agli altri settori del credito agevolato nei quali il tasso medesimo è basato sul costo della provvista degli ex istituti di credito speciale.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, verrano individuati i parametri da adottare per la determinazione dei tassi di riferimento e le connesse modalità applicative nonché le modifiche dei parametri che si rendessero necessarie.

4. Resta fermo che le modalità di determinazione della commissione riconosciuta alle banche per oneri accessori sono stabilite dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Presidente: BARUCCI

94A1624

DELIBERAZIONE 3 marzo 1994.

Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definisce l'attività di raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 3 dell'articolo in parola che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali talune tipologie di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

Visto il comma 4, lettera *c)*, del suddetto articolo il quale stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non trova applicazione ove riferito alla raccolta effettuata dalle società per azioni e in accomandita per azioni mediante l'emissione di obbligazioni, nei limiti previsti dal codice civile;

Vista la lettera *d)* del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata dalle società e dagli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, attribuisce al CICR il potere di:

stabilire, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, i limiti entro i quali il divieto di cui al richiamato comma 2 non trova applicazione nei confronti delle società e degli enti suddetti;

individuare, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta stessa può essere effettuata;

derogare ai limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2410 del codice civile;

Vista la lettera *e)* del comma in esame che, con riferimento alla raccolta effettuata da imprese tramite banche ed enti sottoposti a vigilanza prudenziale, demanda al CICR il potere di:

determinare, anche con riguardo all'attività svolta dall'emittente, criteri e limiti entro i quali non si applica il divieto di cui al richiamato comma 2;

individuare le categorie di enti finanziari, oltre alle banche, tramite i quali la raccolta può essere effettuata;

Visti gli articoli 130 e 131 del citato decreto legislativo, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

Visti gli articoli di cui al titolo VI, capo I, del medesimo decreto, e in particolare l'art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

Visto l'art. 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di prestiti da parte di soci di società cooperative;

Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulla disciplina delle cambiali finanziarie;

Considerato che la tutela dei risparmiatori, sotto il profilo della trasparenza è assicurata dagli articoli 18 e seguenti, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dalle disposizioni adottate dalla Consob in attuazione del medesimo art. 18;

Ravvisata la necessità di delineare una disciplina unitaria ed organica della raccolta del risparmio consentita ai soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

1. RACCOLTA PRESSO SOCI.

La raccolta di risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso soci non è considerata «raccolta di risparmio tra il pubblico» se effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

La raccolta deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale facoltà deve essere prevista dallo statuto.

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono raccogliere risparmio, anche presso soci con meno del 2 per cento del capitale, purchè l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti di cui al paragrafo 3 ovvero quando la società cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori. Le modalità di raccolta presso i soci debbono essere, inoltre, chiaramente indicate negli appositi regolamenti.

La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative con non più di 50 soci.

La raccolta presso soci non è consentita alle società cooperative svolgenti attività finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

2. RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

La raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche, tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, è consentita mediante gli strumenti di seguito indicati, secondo modalità ed entro limiti differenziati per categorie di soggetti.

Obbligazioni.

La raccolta del risparmio tramite l'emissione di obbligazioni è consentita alle società per azioni e in accomandita per azioni nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le società con titoli negoziati in un mercato

regolamentato. La deroga al codice civile non si applica alle società quotate che esercitino attività finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La deroga si applica invece alle società finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

Altri titoli.

La raccolta del risparmio tra il pubblico tramite valori mobiliari diversi dalle obbligazioni è consentita:

alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

alle altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate dai soggetti di cui al paragrafo 3 della presente delibera. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli.

Tale raccolta è effettuata mediante l'emissione di:

«cambiali finanziarie» di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;

titoli, anche al portatore, denominati «certificati di investimento».

L'ammontare della raccolta effettuata mediante «cambiali finanziarie» e «certificati di investimento» non può eccedere, unitamente alla raccolta mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, propone le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al Ministro del tesoro che provvede con proprio decreto. Il taglio minimo non potrà essere inferiore a lire cento milioni: la durata terrà conto dell'esigenza di distinguere i due strumenti di raccolta. Ulteriori caratteristiche saranno fissate in modo da assicurare che titoli di una stessa emissione risultino fungibili tra loro.

La raccolta mediante «cambiali finanziarie» e «certificati di investimento» è preclusa agli intermediari svolgenti le attività finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La preclusione non riguarda le società finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

Alla raccolta effettuata con gli strumenti indicati nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e le relative norme di attuazione, concernenti le segnalazioni preventive e consuntive in materia di emissione e collocamento di valori mobiliari.

3. PRESTAZIONE DI GARANZIE DA PARTE DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A FORME DI VIGILANZA PRUDENZIALE.

Le garanzie richieste dai paragrafi 1 e 2 della presente delibera possono essere rilasciate, nei limiti previsti dalle relative discipline di settore, dai soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale di seguito indicati:

le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *d)* e *b)*, del decreto legislativo n. 385 del 1993;

le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

le società e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742.

4. RACCOLTA NELL'AMBITO DI GRUPPI DI IMPRESE.

È libera la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quella effettuata all'interno di un medesimo gruppo. La Banca d'Italia definisce l'ambito dei soggetti di natura cooperativa che ai fini della presente disciplina costituiscono «gruppo».

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

In relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

La definizione dei limiti e dei criteri mediante i quali può essere effettuata la raccolta di risparmio presso i dipendenti sarà oggetto di una successiva delibera.

Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica delle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I soggetti diversi dalle banche che a tale data abbiano in essere posizioni debitorie eccedenti i limiti quantitativi stabiliti dalla presente delibera si uniformeranno alle disposizioni nella stessa contenute entro i termini fissati con provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia.

6. DISPOSIZIONI REVOCATE.

Con la presente delibera vengono revocate le disposizioni di cui alla delibera del Comitato del 27 ottobre 1983 concernenti l'esercizio dell'attività bancaria da parte di imprese non autorizzate nonché altre delibere con essa incompatibili.

7. ISTRUZIONI APPLICATIVE.

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulle materie regolamentate dalla presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Presidente: BARUCCI

94A1625

DELIBERAZIONE 3 marzo 1994.

Abrogazione di delibere CICR e decreti del Ministro del tesoro in seguito all'emanazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Considerata la necessità di procedere all'abrogazione di delibere del CICR e decreti del Ministro del tesoro assunti in via d'urgenza che non risultano più coerenti con i principi legislativi fissati dal predetto testo unico;

Delibera:

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

delibera CICR del 29 dicembre 1977, concernente la disciplina, applicabile anche al settore del credito peschereccio, dell'autorizzazione alle aziende di credito ad effettuare operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio in cui sono abilitate all'esercizio del credito ordinario e dell'autorizzazione per l'ingresso di nuovi operatori nel settore del credito agrario;

decreto ministeriale n. 278412 del 22 maggio 1990, concernente l'estensione a tutto il territorio nazionale della competenza territoriale delle aziende di credito di cui all'art. 5 L.B., fatta eccezione per le Casse rurali e artigiane;

delibera CICR del 18 aprile 1964, concernente i criteri cui attenersi nella concessione di deroghe all'incompatibilità prevista a carico dei funzionari dello Stato e degli istituti parastatali dell'art. 9 L.B.;

delibera CICR del 30 ottobre 1975, che ai fini dell'applicazione del citato articolo ha stabilito che debbano essere considerati «funzionari dello Stato» tutti i dipendenti statali;

delibera CICR del 14 maggio 1971, concernente l'eventuale costituzione di cauzioni a carico dei dirigenti degli enti creditizi;

delibera CICR del 27 ottobre 1983, concernente la possibilità di effettuare anche a condizioni di mercato le operazioni creditizie previste dalla normativa nazionale e comunitaria incentivante da parte degli istituti e delle sezioni di credito agrario.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1994

Il Presidente: BARUCCI

94A1626

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione».

Il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 12, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 10 gennaio 1994.

94A1675

Mancata conversione del decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 10 gennaio 1994, n. 13, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 6 del 10 gennaio 1994.

94A1676

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 3 marzo 1994 è stato revocato il decreto ministeriale 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1994, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Francesco La Rocca alla sede di Varese, distretto notarile di Milano.

94A1606

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario

Decreto n. 24 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «NOXAPRIM» confezione 10 buste da 20 g di pasta orale - registrazione n. 27901.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) codice fiscale 01305480350.

Motivo della revoca: su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti prodotti anteriormente non possono essere più venduti a decorrere dal 1° giugno 1994.

Decreto n. 25 del 24 febbraio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «Socatil» confezione da 500 g - registrazione n. 17561/B.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy A.G. - Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla socità Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - codice fiscale 00826480154.

Motivo della revoca: su rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti prodotti anteriormente non possono essere più venduti a decorrere dal 1° giugno 1994.

94A1609

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza presso la Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 1° marzo 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della Mobilinvest - Società fiduciaria e di revisione S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

Di Sabatino Panichi prof. Vincenzo, nato a Roma il 5 luglio 1932, docente universitario, esperto, con funzioni di presidente;

Neri dott. Fabrizio, nato a Roma il 15 dicembre 1945, dottore commercialista, esperto;

Lener prof. Raffaele, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962, esperto.

94A1607

Sostituzione del commissario liquidatore e di tre componenti del comitato di sorveglianza di alcune società tutte in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto 2 marzo 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha modificato la composizione degli organi delle seguenti società assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

Fidingrup S.p.a., con sede in Torino;

I.F.A. S.r.l., con sede in Milano;

Generale partecipazioni S.r.l., con sede in Milano;

Velafin S.r.l., con sede in Milano;

Immobiliare Torino S.r.l., con sede in Milano;

Istituto servizi fiduciari S.r.l., con sede in Torino;

Saron International S.r.l., con sede in Milano;

Mobilia S.r.l., con sede in Tricesimo (Udine);

Cofime S.r.l. - Compagnia finanziaria industrie meccaniche, con sede in Reggio Emilia,

accettando le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore del prof. Pietro Angelo Cerri, nonché quelle da componenti del comitato di sorveglianza, dei signori dott. Adolfo Cucinella, dott. Emilio Rossillo, dott. Attilio Mambelli.

Pertanto dalla data del 2 marzo 1994, alle procedure liquidatorie sopra menzionate, è preposto quale commissario liquidatore il dott. Roberto Sanseverino, nato a Napoli il 3 aprile 1935, con studio in Milano, via Andegari, 18.

Nel comitato di sorveglianza delle medesime procedure liquidatorie oltre alle signore:

Annamaria Deano, nata ad Avigliana (Torino) l'8 febbraio 1957 ed ivi residente in via Le Coq n. 7;

Livia Avenatti, nata a Feletto (Torino) il 6 febbraio 1951 e residente a Rivarolo Canavese (Torino) in corso Re Arduino n. 31,

sono altresì nominate:

Cici dott.ssa Loredana, nata a Roma il 9 febbraio 1950, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di presidente;

Col dott.ssa Enrica, nata a Roma il 4 febbraio 1954, funzionario amministrativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Moleti dott.ssa Simonetta, nata a Messina il 7 maggio 1956, funzionario amministrativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto.

94A1608

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 marzo 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1675,93
ECU	1913,91
Marco tedesco	991,09
Franco francese	291,04
Lira sterlina	2515,57
Fiorino olandese	882,02
Franco belga	48,086
Peseta spagnola	12,001
Corona danese	253,66
Lira irlandese	2414,51
Dracma greca	6,816
Escudo portoghese	9,604
Dollaro canadese	1234,57
Yen giapponese	15,863
Franco svizzero	1175,43
Scellino austriaco	140,87
Corona norvegese	228,47
Corona svedese	211,33
Marco finlandese	303,78
Dollaro australiano	1192,42

94A1691

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Macerata sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

filosofia morale;

sanscrito.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1611

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Scuola è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura il consiglio direttivo della Scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:

calcolo delle probabilità.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1612

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 20, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 68, comma 1, lettera *b)*, in luogo del numero: *«5971»* leggasi: *«5871»*.

94A1687

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo (Ankara 27 luglio 1990)». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1994).

Nella tabella n. 2 riportata alla pag. 7 del supplemento ordinario sopra indicato, relativamente alla data di pubblicazione della legge di ratifica dell'accordo sopra specificato leggasi: *«18* giugno 1993» invece di: *«16* giugno 1993».

94A1613

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo (Roma 16 giugno 1988)». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1994).

Alla pag. 7 del supplemento ordinario sopra indicato, relativamente alla data della firma dell'accordo sopra specificato nella tabella n. 2 leggasi: «*17* giugno 1988» invece di: «*16* giugno 1988».

94A1614

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i *supplementi ordinari*:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189